SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

n. 66

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 9 al 15 maggio 1989)

INDICE

AGNELLI Arduino: sullo stato delle definizioni e delle liquidazioni delle pratiche pendenti per gli indennizzi relativi ai beni abbandonati nelle zone cedute alla Jugoslavia (4-01616) (risp. AMATO, *ministro del tesoro*) *Pag.* 1871

ARFÈ ed altri: sui criteri in base ai quali il direttore centrale degli uffici locali del Ministero delle poste ha richiesto la conoscenza della lingua slovena ai direttori che aspiravano al trasferimento negli uffici postali di alcuni territori della provincia di Trieste (4-02067) (risp. MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) 1872

BOCHICCHIO SCHELOTTO ed altri: per l'assunzione di iniziative volte a garantire la continuità didattica e la stabilità del personale docente impegnato nell'attività di sperimentazione in atto presso la scuola media «Don Lorenzo Milani» di Genova (4-02873) (risp. GALLONI, *ministro della pubblica istruzione*) 1873

CALVI: sui motivi che ritardano l'assunzione degli idonei al concorso riservato previsto dall'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e per l'inserimento in un ruolo speciale ad esaurimento di quanti avessero prestato servizio convenzionato presso enti o amministrazioni a seguito degli eventi sismici verificatisi dal 1968 al 1984 (4-02945) (risp. LATTANZIO, *ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile*) 1875

CONSOLI: sul giudizio del Governo in relazione alle modalità di risoluzione del contenzioso insorto tra il comune di Martina Franca (Taranto) ed il signor Giovanni Corrente (4-03020) (risp. GASPARI, *ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*) *Pag.* 1877

FABBRI: sull'opportunità di evitare la soppressione degli uffici amministrativi di presidenza e di segreteria della scuola media di Corniglio (Parma) (4-02854) (risp. GALLONI, *ministro della pubblica istruzione*) 1879

FASSINO: per l'istituzione di un ufficio postale a Taurianova (Reggio Calabria) (4-02348) (risp. MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) 1879

FERRARA Pietro: per un intervento volto alla modifica dell'articolo 1 del decreto ministeriale del 13 settembre 1988 al fine di evitare che la determinazione dei posti letto negli ospedali venga subordinata agli organici del personale ospedaliero (4-02267) (risp. GARAVAGLIA, *sottosegretario di Stato per la sanità*) 1880

FLORINO: sulle responsabilità e sulle circostanze che hanno consentito l'espatrio del mafioso Michele Zaza (4-02520) (risp. VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*) 1881

INNAMORATO: per un intervento volto a consentire la ricezione dei programmi televisivi della RAI nella valle dell'Alento (Salerno) (4-02052) (risp. MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) 1884

LOTTI, VISCONTI: per la predisposizione di adeguate forme di tutela a favore degli inquilini delle unità immobiliari di proprietà delle compagnie di assicurazione, con particolare riferimento a quelli del complesso sito in largo di Vigna Stelluti a Roma (4-02412) (risp. FERRI, *ministro dei lavori pubblici*) 1885

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

MOLTISANTI: per l'adozione di provvedimenti volti ad ovviare al disservizio postale in atto nella città di Noto (Siracusa) (4-02460) (risp. MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) *Pag.* 1886

PERUGINI, COVELLO: sulle notizie relative al programma di interventi predisposti dall'Enel a favore della regione Calabria (4-00926) (risp. BATTAGLIA, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*) 1887

POLLICE: sulla situazione azionaria delle società SIP e STET e sui finanziamenti agevolati disposti dalla Cassa depositi e prestiti in favore di dette società (4-00155) (risp. MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) 1889

sulle iniziative che si intende assumere per contrastare il fenomeno della privatizzazione delle telecomunicazioni (4-00169) (risp. MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) 1892

sulle iniziative che s'intende assumere in relazione alle reiterate irregolarità amministrative, disciplinari e penali poste in essere presso l'ASST di Milano e di Torino e sulla mancata segnalazione alla magistratura delle suddette irregolarità (4-00597) (risp. MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) 1894

per un'ulteriore ispezione presso l'Istituto italiano di cultura di Barcellona volta ad accertare eventuali responsabilità in merito alla conflittualità insorta tra gli operatori (4-03087) (risp. AGNELLI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 1899

POLLICE ed altri: sulla mostra filatelica su personaggi di Disney organizzata dal dopolavoro delle poste e delle telecomunicazioni con il *placet* e la sponsorizzazione del Ministero (4-01704) (risp. MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) 1900

PONTONE: sulle iniziative che si intende assumere a seguito della sentenza del TAR della Campania che ha annullato tutti i commissariamenti della Banca popolare di Aversa (Caserta) compreso l'ultimo nel corso del quale fu operata l'incorporazione nella Banca popolare dell'Irpinia (4-02903) (risp. AMATO, *ministro del tesoro*) 1902

SALERNO: per l'attuazione dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, che dispone il preventivo accordo con le organizzazioni sindacali in merito all'espletamento delle iniziative di aggiornamento e formazione in servizio del personale ATA, docente e direttivo (4-02695) (risp. GALLONI, *ministro della pubblica istruzione*) *Pag.* 1904

SARTORI, ANGELONI: per la sollecita emanazione, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, del provvedimento di attuazione del comma quinto, articolo 21, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che prevede per l'anno 1988 l'aggancio delle pensioni alla dinamica dei salari (4-02413) (risp. FORMICA, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 1905

TRIPODI: per un intervento presso l'Enel volto alla revoca del provvedimento di sospensione del rapporto di lavoro con il lavoratore Francesco Politanò (4-02070) (risp. FORMICA, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 1906

VENTURI ed altri: per un intervento volto a respingere la proposta del provveditorato agli studi di Pesaro riguardante l'accorpamento del liceo scientifico «L. Laurana» di Urbino (Pesaro Urbino) con l'istituto magistrale «B. Baldi» della stessa città (4-03017) (risp. GALLONI, *ministro della pubblica istruzione*) 1907

VIGNOLA: per un intervento volto a rendere più accessibile il prezzo dei fascicoli della serie speciale della *Gazzetta Ufficiale*, destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni (4-01187) (risp. AMATO, *ministro del tesoro*) 1908

VISIBELLI: sui criteri in base ai quali l'ente Ferrovie dello Stato fornisce dei chiarimenti agli utenti, anche in relazione alla mancata risposta alla richiesta del senatore Visibelli avente per oggetto la fermata di alcuni treni espressi alla stazione di Trani (Bari) (4-01017) (risp. SANTUZ, *ministro dei trasporti*) 1909

sui motivi della mancata concessione dell'autonomia all'istituto professionale femminile di Trani (Bari) (4-02231) (risp. GALLONI, *ministro della pubblica istruzione*) 1910

sulla gestione finanziaria delle Ferrovie dello Stato e sul giudizio del Governo in ordine alla decisione dell'ente di mettere in vendita l'opuscolo «I principali treni» (4-02455) (risp. SANTUZ, *ministro dei trasporti*) 1911

sull'opportunità che i vertici dell'ente Ferrovie dello Stato rassegnino le dimissioni, sia in relazione allo scandalo cosiddetto delle «lenzuola d'oro», sia in relazione ai presunti collegamenti con la criminalità organizzata (4-02488) (risp. SANTUZ, *ministro dei trasporti*) 1913

per il raddoppio delle linee aeree per Roma in partenza al mattino dall'aeroporto di Foggia (4-02578) (risp. SANTUZ, *ministro dei trasporti*) 1913

AGNELLI Arduino. - *Al Ministro del tesoro.* - Premesso:

che, a seguito di una precedente interrogazione, è stata fornita dai competenti organi del Ministero un'ampia e analitica informazione sull'annoso e delicato problema delle pratiche pendenti per gli indennizzi relativi ai beni abbandonati nelle zone cedute alla Jugoslavia;

che, di conseguenza, è stata acquisita la distinzione tra pratiche definite dalla competente commissione e pratiche effettivamente liquidate sulla base delle disponibilità di bilancio e, peggio, della difficile compatibilità tra la legge n. 135 del 1985 e la legge n. 41 del 1986,

l'interrogante, apprendendo dalla stampa giuliana, in cui si parla di «indennizzi finalmente vicini», le notizie della liquidazione delle pratiche definite dalla commissione fino al mese di giugno del 1987, e avendo la certezza che non sono ancora state liquidate le pratiche relative ai territori ceduti, definite già nel dicembre 1986, chiede di sapere:

a) l'esatta situazione globale sia delle definizioni sia della liquidazioni delle pratiche in oggetto;

b) le modalità applicative della legge n. 41 del 1986 in rapporto ai princìpi ispiratori della legge n. 135 del 1985.

(4-01616)

(18 maggio 1988)

RISPOSTA. - Nel rispondere all'interrogazione indicata in oggetto, concernente le pratiche di indennizzo per beni abbandonati nei territori ceduti alla Jugoslavia, si premette anzitutto che a seguito dell'entrata in vigore della legge 5 aprile 1985, n. 135 - la quale ha fissato nuovi coefficenti di rivalutazione degli indennizzi, demandando alle commissioni interministeriali il compito di effettuare la determinazione della relativa riliquidazione - si è reso necessario procedere al riesame di circa 35.000 pratiche di indennizzo le quali, per la quasi totalità, erano state già definite in base alle precedenti leggi.

In proposito si precisa che dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 135 questa amministrazione, dopo aver completato la prescritta istruttoria, ha inviato alle commissioni interministeriali 12.444 pratiche, di cui 5.482 già ammesse a pagamento.

Per quanto concerne poi le modalità applicative della legge n. 41 del 1986 in rapporto ai princìpi ispiratori della citata legge n. 135 del 1985, si fa presente che l'articolo 11 della legge 26 febbraio 1986, n. 41, ha sostituito ai rigidi criteri di priorità fissati dall'articolo 9 della legge n. 135 criteri più equi.

L'articolo 9 della citata legge n. 135 prevedeva, infatti, che la precedenza nella liquidazione degli indennizzi venisse concessa, su domanda dell'interessato, «in base ai seguenti criteri e nell'ordine:

a) mancata effettuazione di qualsiasi pagamento ai sensi delle leggi sopra indicate;

b) gravi infermità o menomazioni;

c) priorità inversa rispetto all'entità dell'indennizzo;

d) secondo l'epoca del verificarsi delle perdite;

e) reimpiego degli indennizzi».

Dalla data di entrata in vigore della predetta legge n. 41 del 1986, invece, l'ordine seguito nel sottoporre le pratiche all'esame delle competenti

commissioni tiene esclusivamente conto della data in cui sono state avanzate le domande intese ad ottenere la precedenza nell'ordine di trattazione.

Si soggiunge, infine, che la liquidazione degli indennizzi viene effettuata secondo l'ordine delle deliberazioni adottate.

Il Ministro del tesoro
AMATO

(15 maggio 1989)

ARFÈ, SPETIČ, ULIANICH. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e degli affari esteri.* – Per sapere:

a) in base a quale normativa le ordinanze del direttore centrale degli uffici locali del Ministero delle poste e delle telecomunicazini del 10 febbraio 1969, n. ULA/2101/B/2904, dell'11 luglio 1969, n. ULA/2101/B/25985, del 1° settembre 1970, n. ULA/2101/B/32381, del 1° dicembre 1975, n. ULA/2101/B/226921, del 21 novembre 1976, n. ULA/2101/B/249504, relative agli uffici postali locali disponibili per i trasferimenti dei direttori, richiedevano agli aspiranti al trasferimento negli uffici postali locali di Sant'Antonio in Bosco – 34010, Santa Croce di Trieste – 34010, Sgonico – 34010, Aurisina – 34011, Basovizza – 34012, Duino – 34013, Grignano – 34014, Villa Opicina – 34016, Prosecco – 34017, San Dorligo della Valle – 34018, Sistiana – 34019, la conoscenza della lingua slovena;

b) in quali operazioni i direttori di detti uffici postali locali dovevano o potevano servirsi della lingua slovena, la cui conoscenza veniva loro tassativamente richiesta, secondo le norme allora vigenti;

c) se la normativa di cui ai precedenti punti *a*) e *b*) sia stata mai abrogata, quando e con quali atti formali.

(4-02067)

(4 agosto 1988)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che l'articolo 5 dello statuto speciale, allegato al *memorandum* d'intesa italo-iugoslavo, firmato a Londra nel 1954, prevedeva il diritto di utilizzare la lingua italiana, o rispettivamente slovena, nei rapporti con le autorità amministrative e giudiziarie delle due zone dell'ex territorio libero di Trieste.

Il successivo trattato di Osimo del 10 novembre 1975, tuttavia, recepiva solo parzialmente le suddette disposizioni stabilendo l'obbligo, per gli Stati italiano e iugoslavo, di mantenere in vigore le misure interne già adottate in applicazione dello statuto citato, nonchè di assicurare nell'ambito dei rispettivi ordinamenti interni il precedente livello di protezione dei membri dei due gruppi etnici.

Il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1967, n. 1417, con cui è stato approvato il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale prevedeva, all'articolo 50, la facoltà per l'amministrazione postale – in presenza di particolari esigenze di servizio – di sottoporre i candidati ad esami orali volti all'accertamento della conoscenza di una o più lingue straniere.

Tale facoltà, prevista per i concorsi, è parimenti applicabile ai trasferimenti a domanda dei direttori di uffici locali ai sensi dell'articolo 81 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 1417 del 1967; in base a tali norme, pertanto, nelle ordinanze di cui è cenno nell'atto parlamentare cui si risponde, veniva richiesta la conoscenza della lingua slovena agli aspiranti al trasferimento nelle sedi dove risultavano presenti minoranze slovene.

Poichè, però, l'utilizzazione della lingua slovena nello svolgimento di pratiche postali non era ammessa al momento di entrata in vigore del trattato di Osimo, in quanto tale idioma veniva e viene usato al solo scopo di facilitare i rapporti interpersonali fra gli impiegati e gli utenti appartenenti alla minoranza slovena, per consentire ai medesimi una più agevole comprensione dei chiarimenti e delle spiegazioni riguardanti gli svariati servizi postali forniti, non è sorto per l'Italia alcun impegno in tal senso nei confronti della Jugoslavia.

Ed invero, al personale applicato presso gli uffici locali postali operanti in zone con popolazione in parte di origine slovena, se a conoscenza di tale lingua, viene corrisposta l'indennità di lingua estera.

Per completezza di informazione si significa poi che in relazione alla nuova disciplina dei concorsi per i passaggi di categoria, attuata in base alle leggi 3 aprile 1979, n. 101, e 22 dicembre 1981, n. 797, non è più stata prevista la conoscenza di lingua straniera, ad eccezione della lingua francese per i partecipanti ai concorsi per la regione Valle d'Aosta, nè si è più provveduto ad individuare gli uffici disponibili per i trasferimenti a domanda, stante quanto stabilito dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, che ha demandato la materia relativa alla mobilità del personale alla contrattazione decentrata amministrazione postale - organizzazioni sindacali.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

(10 maggio 1989)

BOCHICCHIO SCHELOTTO, ALBERICI, CALLARI GALLI, BISSO. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso che la scuola media «Don Lorenzo Milani» di Genova attua da molti anni, con positivi risultati, la sperimentazione *ex* articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 419 del 1974, e che la sua esperienza, per essere fertilmente proseguita, richiede chiarezza e solidità di condizioni;

ricordato che il sistema di sperimentazione coinvolge tutte le discipline e tutte le classi e si traduce in un «curricolo scolastico» difforme dai moduli del tempo prolungato;

considerato che il potenziamento di organico di cui tale scuola dispone, in conformità dei decreti di autorizzazione, è espressione evidente del carattere sperimentale e non è assimilabile ad un prolungamento d'orario;

rilevato infine che la natura strutturale della sperimentazione è confermata dai pareri favorevoli espressi dal Consiglio scolastico provinciale e dall'IRRSAE in merito alla prosecuzione dell'esperienza per l'anno scolastico 1989-1990;

sottolineato che i requisiti irrinunciabili delle sperimentazioni non possono essere improvvisati, ma richiedono adeguati tempi di maturazione e gruppi di lavoro stabili, non assimilabili a situazioni di tempo prolungato e ciò richiede che, al personale docente, vada assicurata una continuità didattica triennale,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali siano i motivi che hanno indotto il Ministro in indirizzo ad equiparare in materia di trasferimenti la scuola media «Don Lorenzo Milani» alle scuole che attuano il «tempo prolungato», dichiarando tale sede «esprimibile» dal personale docente interessato ai movimenti, e ciò in contrasto con quanto previsto per i precedenti anni scolastici e pur rimanendo inalterate le qualifiche di scuola che attua una sperimentazione globale (*ex* articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 419 del 1974), approvate con decreto ministeriale del 7 luglio 1989;

se il Ministro in indirizzo non ritenga che in questo modo si colpisce una esperienza culturale altamente positiva per Genova, sia in ordine all'alta professionalità dei docenti (di cui si rischia, con un'altra turnazione, di vanificare un lavoro e una programmazione collegiale che dura ormai da otto anni) sia in ordine al coinvolgimento di strutture esterne alla scuola, come l'istituto di tecnologie didattiche del CNR di Genova, che ha individuato nella scuola «Don Lorenzo Milani» la sede di attuazione di un proprio progetto finalizzato con elevato contenuto di ricerca.

(4-02873)

(9 febbraio 1989)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si ritiene opportuno premettere che la scuola media «Don Milani» di Genova non ha mai ottenuto il riconoscimento di istituzione sperimentale ai sensi del quinto comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 419 del 1974, ma ha solo usufruito della disposizione contenuta nel terzo comma dello stesso articolo, in base alla quale la sperimentazione deve essere autorizzata «annualmente» con apposito decreto ministeriale.

Per quanto concerne, in particolare, l'anno scolastico in corso, la scuola in questione è stata autorizzata alla prosecuzione ed al rinnovo dell'attività sperimentale con decreto ministeriale del 7 luglio 1988, col quale, peraltro, questa amministrazione non ha mancato di tener conto dell'esigenza di assicurare – così come proposto anche dagli onorevoli interroganti – la presenza di un nucleo stabile di docenti, almeno in relazione alle cattedre derivanti dall'organico di diritto.

A tal fine, con l'articolo 2 del citato decreto è stato previsto, a differenza di quanto era stato stabilito per il decorso anno scolastico con il decreto ministeriale 5 ottobre 1987, che la nomina del «personale docente per le esigenze della sperimentazione sarà effettuata, per il numero delle opere occorrenti, dal provveditore agli studi, sulla base delle norme che regolano la copertura dei posti derivanti dall'organico di fatto».

Considerata, inoltre, l'opportunità di non cambiare quasi totalmente l'organico del personale docente in servizio presso la scuola di cui trattasi, allo stesso provveditore agli studi sono state impartite istruzioni, con telex n. 19829 del 4 marzo 1989, affinchè – ai fini dei trasferimenti del personale

insegnante per l'anno scolastico 1989-90 – consideri indisponibili le cattedre della stessa scuola media.

Il Ministro della pubblica istruzione
GALLONI

(27 aprile 1989)

CALVI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che il primo comma dell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, dispone che il personale convenzionato da enti, amministrazioni e Commissari straordinari di Governo con i fondi appositamente stanziati e in relazione alle esigenze dei terremoti susseguitisi dal 1968 sino al 1984, che hanno interessato le regioni Abruzzo, Molise, Lazio e Campania, il quale risulti in servizio alla data del 31 marzo 1986 o che abbia comunque prestato servizio per almeno un anno, è immesso, a domanda da prodursi entro 60 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della legge in questione e previo superamento di un concorso riservato al personale in possesso dei requisiti dallo stesso articolo prescritti, in ruoli speciali ad esaurimento da istituirsi presso gli enti o le amministrazioni ove gli interessati prestano servizio;

che il successivo secondo comma subordina detta immissione nei ruoli speciali al possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al pubblico impiego, nonchè al superamento del concorso di cui al primo comma;

che il terzo comma consente che i dipendenti di ogni ente ed amministrazione anche statale che abbiano svolto attività di servizio in relazione agli eventi sismici di cui al primo comma possano richiedere l'immissione nei ruoli speciali alle medesime condizioni previste dal primo e dal secondo comma;

che l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 18 novembre 1986, n. 760, specifica che la disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, va intesa nel senso che possono chiedere l'immissione nei ruoli speciali soltanto i dipendenti civili formalmente distaccati per le esigenze di cui al comma 1 del medesimo articolo 12, il personale militare non di leva che non sia in servizio permanente e che non fruisca già di trattamento di quiescenza, nonchè il personale civile legato all'ente o all'amministrazione da un rapporto precario di lavoro dipendente;

che con l'ordinanza n. 839/FPC/ZA del 24 novembre 1986 il Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile ha stabilito i criteri e le modalità per lo svolgimento del concorso di idoneità per l'immissione del personale menzionato nel comma 1 dell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e nell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 18 novembre 1986, n. 760, nei ruoli speciali ad esaurimento;

che con lettere datate 15 aprile 1987 si procedeva alla convocazione per la prova di esame, tenutasi il giorno 11 maggio 1987 presso la sede del dipartimento della Protezione civile;

che il ruolo speciale ad esaurimento è stato istituito con decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1988 e registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1988, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 303;

che con lettere datate 31 maggio 1988 sono stati richiesti dal Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile i documenti di rito per l'accertamento dei requisiti a tutti coloro che hanno superato il concorso d'idoneità,

l'interrogante chiede di sapere quali siano i motivi che ritardano l'assunzione di coloro che hanno superato il concorso d'idoneità.

(4-02945)

(28 febbraio 1989)

RISPOSTA. – La legge 28 ottobre 1986, n. 730, recante disposizioni in materia di calamità naturali, all'articolo 12 ha previsto l'istituzione di ruoli speciali ad esaurimento e l'immissione del personale in detti ruoli, previo superamento di concorso.

Con ordinanze n. 839/FPC/ZA del 24 novembre 1986 e n. 900/FPC/ZA del 16 febbraio 1987 sono state fissate le modalità ed i criteri per lo svolgimento dei concorsi di idoneità di cui al citato articolo 12 della legge n. 730 del 1986.

Con decreto del Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile, in data 26 giugno 1987, sono state approvate le graduatorie di merito dei candidati che hanno sostenuto l'esame di idoneità per l'inserimento nei previsti ruoli speciali istituiti presso il Dipartimento della protezione civile.

Il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1988 ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per il coordinamento della protezione civile – il ruolo speciale ad esaurimento, ai sensi dell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, ed ha previsto la relativa dotazione organica in 238 unità, di cui 126 dipendenti pubblici in servizio alla data del 31 marzo 1986 presso il Dipartimento e 112 unità di personale convenzionato con l'Ufficio del Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.

Per dare attuazione al suddetto decreto, in data 5 ottobre 1988, è stato costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un gruppo di lavoro composto da due funzionari della stessa Presidenza e da due funzionari del Dipartimento della protezione civile e presieduto da un dirigente superiore in servizio presso l'ufficio del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Tale gruppo di lavoro ha incontrato notevoli difficoltà già nella fissazione dei criteri e delle modalità preliminari di inquadramento, per la necessità di far confluire nel ruolo speciale dipendenti pubblici (Stato, regioni, provincia) e personale convenzionato con l'Ufficio del Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile o, comunque, legato ad esso da un rapporto precario di lavoro dipendente.

Perplessità sono sorte anche in ordine al riconoscimento dell'anzianità già acquisita dal personale convenzionato.

Attualmente il gruppo di lavoro sta ultimando la graduatoria e preparando il carteggio da inviare alla Corte dei conti.

Pertanto, si ritiene che il predetto inquadramento possa concludersi in tempi brevi.

Il Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile
LATTANZIO

(11 maggio 1989)

CONSOLI. - *Al Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* - Premesso:

che con atto di vendita del 19 luglio 1972 l'amministrazione comunale di Martina Franca (Taranto) trasferiva gratuitamente la proprietà di un terreno di 10.000 metri quadrati nell'area urbana a tale Corrente Giovanni alle seguenti condizioni:

1) realizzazione da parte del Corrente di un albergo di cento stanze e servizi entro due anni;

2) destinazione permanente del terreno in oggetto ad attività alberghiera;

3) acquisizione al comune senza onere nel caso in cui il Corrente fosse venuto meno al vincolo della destinazione;

4) pagamento di una penale di lire 20.000 al giorno nel caso di ritardo nella realizzazione dell'albergo da parte del Corrente;

che con atto di vendita del 24 marzo 1977 il comune trasferiva in proprietà al Corrente con le stesse finalità e condizioni sopra ricordate un altro terreno di 5.700 metri quadrati;

che il 5 novembre 1985 il comune di Martina Franca citava davanti al tribunale civile di Taranto il Corrente e le società «Il Pergolosas» e «Cadicaspa» (successori del Corrente):

a) per disporre il sequestro giudiziario dei terreni di cui sopra e di un altro terreno, di 1660 metri quadrati di estensione, che il Corrente aveva occupato arbitrariamente;

b) per risolvere i contratti tra il comune ed il Corrente per inadempienza contrattuale, non essendo stata ultimata la costruzione dell'albergo;

c) per acquisire al comune i terreni ed i manufatti sopra allocati e per il pagamento delle penali previste nei contratti;

che in data 2 settembre 1988 la giunta municipale di Martina Franca, con delibera n. 678, proponeva alla regione Puglia tra i progetti del terzo piano annuale da finanziare con i fondi della legge n. 64 del 1986 quello predisposto, per un importo di 16 miliardi di lire, dal Consorzio per gli interventi turistici per il Sud per la costruzione e gestione di un Centro superiore per la comunicazione;

che, sempre con delibera della giunta municipale del 10 settembre 1988, veniva approvato il progetto del Centro superiore per la comunicazione, redatto dall'architetto Sanvitto di Roma per conto del Consorzio per gli interventi turistici per il Sud, congegnato come recupero tipologico e funzionale del manufatto realizzato dal Corrente sul terreno a lui trasferito dal comune di Martina Franca;

che l'assessore al contenzioso del comune di Martina Franca nella seduta del consiglio comunale del 25 febbraio 1989, al momento della

ratifica delle due sopracitate delibere della giunta municipale, in risposta alle contestazioni sull'opportunità di allocare un'opera pubblica sul terreno oggetto del contenzioso tra il comune di Martina Franca ed il Corrente, pendente presso il tribunale di Taranto (opportunità contestata sotto il duplice profilo della difficoltà ad utilizzare il finanziamento per gli ovvi tempi lunghi di una controversia giudiziaria sulla disponibilità del terreno e dell'ovvio aumento del valore del terreno e dei manufatti esistenti e del potere contrattuale del Corrente in caso di transazione con la decisione di allocarvi un'importante opera pubblica), rispondeva che il Consorzio per gli interventi turistici per il Sud, in particolare la finanziaria INSUD, socio del Consorzio assieme all'Alitalia, alla Valtur e ad altre società, era a conoscenza della controversia in corso tra il comune di Martina Franca ed il Corrente, avendo partecipato per il tramite di un funzionario della INSUD ad un incontro conoscitivo con l'avvocato difensore del Corrente, ed era consapevole della necessità di una transazione con il Corrente che sarebbe avvenuta non a spese del comune, ma nell'ambito del finanziamento pubblico del progetto,

si chiede di conoscere:

quale giudizio il Governo intenda dare su questa vicenda e se ritenga opportuno utilizzare le risorse della legge per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno in operazioni discutibili come quella sopra richiamata;

se ritenga corretto il comportamento dell'INSUD e delle altre parti pubbliche del Consorzio per gli interventi turistici nel Sud;

quali iniziative intenda assumere.

(4-03020)

(9 marzo 1989)

RISPOSTA. - In risposta alla interrogazione in oggetto, si fa presente che il progetto per la costruzione del Centro superiore per la comunicazione in Martina Franca (Taranto), ancorchè inserito nell'elenco delle proposte della regione Puglia per il terzo piano annuale di attuazione del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno 1988-90, alla data di fine marzo 1989 non era pervenuto al Dipartimento per il Mezzogiorno, il quale, di conseguenza, non ha potuto prendere in esame la richiesta di cui trattasi.

Circa le vicende richiamate dall'onorevole interrogante la società Insud ha comunicato che il Consorzio per gli interventi turistici per il Sud ha agito come ente di progettazione del comune di Martina Franca, la cui amministrazione ha reputato la somma di 16 miliardi come necessaria per acquisire la disponibilità dell'immobile da destinare alla predetta iniziativa. La stessa società Insud esclude che un proprio funzionario abbia avuto contatti con l'avvocato del signor Corrente; è invece a conoscenza che il presidente del Consorzio per gli interventi turistici per il Sud si è incontrato con il consulente legale del comune di Martina Franca per un esame della situazione di fatto e di diritto. La Insud ha comunicato, infine, che la sua partecipazione al fondo consortile del predetto Consorzio per gli interventi turistici per il Sud è rappresentata da 2 quote su 11.

Il Ministro senza portafoglio
per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
GASPARI

(4 maggio 1989)

FABBRI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso che è stata avanzata dal provveditore agli studi di Parma la proposta di soppressione degli uffici amministrativi di presidenza e di segreteria della scuola media di Corniglio, in quanto tale sede scolastica viene trasformata in sezione staccata della scuola media di Tizzano;

considerato che questa decisione discrimina le zone di montagna e che comunque è stata adottata al di fuori di una consultazione degli enti locali interessati, tanto che è stata annunciata una sollevazione da parte degli alunni e dei genitori in caso di accoglimento da parte del Ministero di detta proposta,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno:

a) esaminare la possibilità di soprassedere alla decisione di soppressione;

b) rivedere i criteri sottostanti alle determinazioni da adottare in merito alla distribuzione della rete scolastica nazionale, poichè sarebbe auspicabile che, nella elaborazione delle proposte relative alle zone appenniniche e montane, venissero consultati tutti gli organismi interessati e, in modo particolare, le comunità montane competenti che hanno compiti di programmazione sul territorio in ogni settore e, nella fattispecie concreta, fosse ascoltato il parere della comunità montana Appennino Parma Est.

(4-02854)

(8 febbraio 1989)

RISPOSTA. - In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto, si fa presente che il piano di razionalizzazione della rete scolastica della provincia di Parma, per l'anno scolastico 1989-90, disposto ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 426 del 1988, ha previsto la soppressione della autonomia della scuola media di Corniglio in quanto la scuola funziona con 3 classi e 58 allievi e non si prevede per il futuro alcun incremento demografico.

Si fa altresì presente che la proposta in tal senso avanzata dal provveditore agli studi era stata previamente sottoposta al parere dei consigli scolastici distrettuale e provinciale i quali si erano espressi favorevolmente rispettivamente in data 20 e 25 gennaio 1989.

Si precisa, infine, che detto provvedimento non comporta alcun pregiudizio per l'assolvimento dell'obbligo scolastico in quanto gli allievi continuano a frequentare nella medesima scuola e con i medesimi docenti.

Il Ministro della pubblica istruzione
GALLONI

(27 aprile 1989)

FASSINO. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Premesso:

che, nonostante la città di Taurianova abbia una popolazione che nella provincia di Reggio Calabria la pone al secondo posto, vi è un solo ufficio postale;

che tale situazione provoca notevoli disagi ai numerosi utenti di tale servizio costretti ad attendere per diverse ore in un ambiente angusto,

l'interrogante chiede di conoscere se non si ritenga opportuno disporre, in tempi brevi, l'apertura di un altro ufficio postale a Taurianova.

(4-02348)

(27 ottobre 1988)

RISPOSTA. – Al riguardo si ritiene opportuno premettere che questa amministrazione, in adesione al generale indirizzo di contenimento della spesa pubblica, subordina l'apertura di nuovi uffici all'esistenza di particolari condizioni quali la densità demografica della zona da servire, il numero degli utenti titolari di pensioni ivi residenti, la distanza della località dall'ufficio viciniore (non meno di 3.000 metri), la prevedibile entità delle operazioni che verranno richieste, la partecipazione del comune alle spese per la fornitura di locali come, peraltro, stabilito con decreto ministeriale ULA/4101/D/737 del 10 dicembre 1984.

Per quanto riguarda il caso prospettato dall'onorevole interrogante, nel significare che sono operanti due uffici postali nelle frazioni di San Martino Taurianova ed Amato, si comunica che gli accertamenti esperiti dagli organi ispettivi hanno evidenziato che, per la costruzione di un altro ufficio postale nella cittadina di Taurianova, manca uno degli elementi richiesti dal citato decreto ministeriale e, precisamente, quello della distanza dall'ufficio viciniore.

Infatti, la zona prescelta per l'ubicazione del nuovo ufficio dista solo 2.000 metri da quello già esistente.

Allo stato attuale delle cose, pertanto, non appare possibile venire incontro alle esigenze rappresentate nell'atto parlamentare in esame.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

(10 maggio 1989)

FERRARA Pietro. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della sanità.* – Premesso che il «pianeta sanità» è costituito da molteplici realtà; esistono, specie nel profondo sud, ospedali – spesso, in certe zone, da secoli, uniche strutture pubbliche – che, per motivi vari, non hanno adeguato le piante organiche ai livelli previsti dalla legge Mariotti del 1968. Detta carenza ha prodotto nel tempo una sottoutilizzazione dei diversi reparti e costretto i cittadini a cercare la dovuta assistenza in ospedali di altre città;

considerato che a questa penalizzazione, cui per anni lo Stato italiano non ha saputo dare una risposta positiva, si sta per aggiungere una seconda punizione: la rideterminazione dei posti-letto, da programmare in base al tasso di utilizzo dei suddetti. Infatti, una divisione che è stata costretta, per carenza di medici e di infermieri, a non utilizzare parte dei posti-letto, alla luce del nuovo decreto del 13 settembre 1988 (che si fonda sul tasso di utilizzo dei posti-letto) deve ridurre la propria recettività e addirittura rischia di scomparire. Pertanto verrebbe in tal modo meno uno dei pilastri della riforma sanitaria: assicurare a tutti gli utenti un'assistenza qualificata ed uniforme in tutto il territorio dello Stato,

l'interrogante chiede quindi se non si ritiene opportuna una modifica dell'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità del 13 settembre 1988, concernente la determinazione degli *standards* del personale ospedaliero onde consentire che i presìdi ospedalieri che alla data del 1° gennaio 1988 disponevano di personale in numero inferiore al minimo di organico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, nella rideterminazione dei posti-letto, siano esclusi dall'obbligo del calcolo del tasso di utilizzazione dei suddetti, nel triennio 1985-1987.

(4-02267)

(12 ottobre 1988)

RISPOSTA. – Non si può disconoscere, obiettivamente, che perdurino in talune zone del paese quelle situazioni locali di carenza delle strutture ospedaliere, rispecchiate nelle rilevazioni prospettate dall'onorevole interrogante.

Ciò non comporta, tuttavia, che si possano condividere, alla luce delle disposizioni legislative in vigore, le sollecitazioni rivolte al Ministro della sanità per la modifica dell'articolo 1 del decreto ministeriale 13 settembre 1988, recante la determinazione degli *standard* del personale ospedaliero, nel senso proposto dall'onorevole interrogante.

Bisogna, infatti, considerare che tale decreto, costituendo strumento regolamentare di attuazione della legge 8 aprile 1988, n. 109, per effetto della delega conferita dal relativo articolo 1, in base ai noti princìpi costituzionali che regolano la gerarchia delle fonti normative e l'esercizio della delega non potrebbe mai assumere portata debordante rispetto a detta legge, il cui articolo 2 ha fissato i criteri ai quali le unità sanitarie locali, e per esse le regioni, debbono attenersi all'atto della nuova determinazione dei posti-letto nelle strutture ospedaliere.

Ora, proprio ai fini delle prospettate carenze, va rilevato che fra tali criteri, nel comma 2, lettera *b*), dello stesso articolo, è previsto anche quello di «evitare, nel processo di ristrutturazione, secondo le indicazioni di cui all'articolo 10, comma 2, della legge 23 ottobre 1985, n. 595, la soppressione di divisioni o servizi specialistici quando non esistano ospedali con specialità corrispondenti entro distanze o percorrenze predeterminate, per tipi di area, previo parere del Consiglio sanitario nazionale».

La futura, dovuta applicazione di tale criterio vincolante, imposto dalla legge primaria e certo immodificabile ad opera di un suo strumento di attuazione qual è il decreto ministeriale 13 settembre 1988, potrà auspicabilmente permettere di ovviare alle carenze denunciate dall'onorevole interrogante e di far fronte alle conseguenti, prospettate esigenze di giustificata compensazione.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità
GARAVAGLIA

(22 aprile 1989)

FLORINO. – *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* – Come anticipato nell'interrogazione, rimasta senza risposta, 4-01879 del 6 luglio 1988, il signor Michele Zaza ha beffato la giustizia italiana trovando

comoda ed agiata ospitalità in Francia, grazie al lassismo con cui il suo gravissimo caso è stato trattato dalla magistratura e dalle forze di polizia.

Come è dato leggere su «il Mattino» di oggi, 30 novembre 1988, il signor Michele Zaza, posto in libertà provvisoria senza alcuna cautela che ne assicurasse la presenza al processo e sottoposto al provvedimento di invio al domicilio coatto, ha lasciato il territorio nazionale in compagnia della moglie e di un «guardia-spalle», con una lussuosa vettura e con un documento di espatrio falsificato, nonostante le condizioni di salute che, con il sostegno di certificazioni assai sospette, gli hanno valso e procurato provvedimenti di restituzione alla libertà.

L'interrogante quindi chiede di conoscere dai Ministri in indirizzo, per quanto di loro competenza:

a) quali provvedimenti intendano assumere nei confronti di coloro che, non adottando rigorose cautele per controllare la vita, i movimenti e le complicità di un così noto criminale, hanno permesso questa scandalosa vicenda;

b) quali provvedimenti intendano adottare nei confronti di coloro che, per colpevoli ritardi nell'attuazione del provvedimento di invio al soggiorno obbligato, hanno consentito al signor Michele Zaza di perpetrare un ulteriore «sgarro» alla giustizia italiana, alla coscienza collettiva dei cittadini ed al buon nome delle forze dell'ordine.

(4-02520)

(30 novembre 1988)

RISPOSTA. – In merito ai fatti di cui all'interrogazione, e per quanto di competenza di questo Ministero, si comunica:

Zaza Michele, con sentenza del tribunale di Napoli in data 15 maggio 1987:

a) fu condannato per il reato di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale, relativo al periodo successivo al 1° agosto 1984, alla pena di anni 10 di reclusione;

b) fu assolto dal reato di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale, relativo al periodo fino al 1° agosto 1984, in esso compreso il reato di cui all'articolo 75 della legge sugli stupefacenti, relativo allo stesso periodo, per insufficienza di prove;

c) fu assolto dal reato di cui all'articolo 75 della legge sugli stupefacenti, relativo al periodo successivo al 1° agosto 1984, perchè il fatto non sussiste.

La corte di appello di Napoli, con ordinanza in data 28 ottobre 1987, rigettava l'istanza diretta ad ottenere la libertà provvisoria ai sensi dell'articolo 227, comma 4, del codice di procedura penale, e si riservava la decisione in ordine alla concessione degli arresti domiciliari.

Con altra ordinanza in data 9 novembre 1987 venivano concessi allo Zaza gli arresti presso una casa di cura, limitatamente al tempo occorrente per la preparazione e l'espletamento della terapia chirurgica evidenziata dal perito.

Successivamente, la corte di appello di Napoli, in data 29 gennaio 1988, riformava la sentenza del tribunale, appellata dal pubblico ministero e dall'imputato.

Con tale decisione lo Zaza:

a) fu dichiarato colpevole del reato di associazione per delinquere di cui all'articolo 75 della legge n. 685 del 1975, commi 1 e 3, relativo al periodo anteriore al 1° agosto 1984, esclusa l'aggravante dell'associazione armata, in esso assorbito il reato di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale relativo allo stesso periodo e fu condannato, con l'attenuante delle circostanze generiche di cui all'articolo 62-*bis* del codice penale, alla pena di anni 10 di reclusione e lire 100 milioni di multa;

b) fu assolto dal reato di associazione per delinquere di cui all'articolo 416-*bis*, relativo al periodo successivo al 1° agosto 1984, perchè il fatto non sussiste.

Con sentenza del 16 febbraio 1988 la Corte suprema di cassazione annullò l'ordinanza del 28 ottobre 1987, con la quale era stata rigettata l'istanza di libertà provvisoria.

Con ulteriore ordinanza della corte d'appello di Napoli, in data 29 giugno 1988, così come informa il presidente, «poichè a seguito di altri accertamenti peritali era risultata la incompatibilità dello stato di salute dello Zaza con qualsiasi forma di custodia agli arresti domiciliari, nella sua abitazione o in altro luogo, e non sussistevano elementi per disattendere le affermazioni del perito, anche sulla scorta dei princìpi indicati dalla Suprema corte con la sentenza sopra menzionata, fu concesso allo Zaza il beneficio della libertà provvisoria sottoponendolo però, al fine di contemperare il *periculum libertatis* con le esigenze di salute, alla cauzione di lire 50 milioni».

Avverso tale ordinanza propose ricorso per Cassazione il procuratore generale, e la Corte suprema, sulle conclusioni del pubblico ministero in udienza che aveva chiesto il rigetto del ricorso, con sentenza 3 novembre 1988 ha annullato l'ordinanza impugnata, rilevando «che la gravità della malattia da cui lo Zaza è affetto è pacifica e non è stata neppure contestata dal ricorrente che, in pratica, rileva solo la compatibilità della malattia stessa con lo stato di detenzione (lo Zaza trovasi agli arresti in luogo privato di cura) ai sensi dell'articolo 277 del codice di procedura penale, comma 4, della vecchia formulazione».

«Senonchè – rilevava sempre la Cassazione, a supporto della sua decisione di annullamento – nelle more è intervenuta la legge n. 330 del 1988 la quale, per la rimessione in libertà, esige solo il venir meno delle esigenze cautelari di cui all'articolo 253 del codice di procedura penale, eliminando ogni differenza relativa alla natura dell'imputazione».

Nel frattempo, peraltro, era intervenuta pure la sentenza della Corte suprema di cassazione in data 24 ottobre 1988, con la quale veniva annullata la sentenza della corte d'appello del 29 gennaio 1988 limitatamente al capo relativo all'imputazione per il reato di cui all'articolo 75 della legge n. 685 del 1975, così come ritenuto in sentenza, per il periodo anteriore al 1° agosto 1984 (unico reato per il quale era stato condannato).

La corte d'appello di Napoli, pertanto, con ordinanza del 28 dicembre 1988, sul rinvio disposto dalla Suprema corte in data 3 novembre 1988 per nuovo esame dell'istanza di libertà provvisoria, ha dichiarato non luogo a provvedere, rilevando che «a seguito della sentenza della Corte di cassazione in data 24 ottobre 1988, la posizione processuale dello Zaza è quella di giudicabile in grado d'appello per il reato di cui all'articolo 75 della legge n. 685 del 1975, dal quale fu assolto in primo grado per insufficienza di prove, e quindi deve rimanere nello stato di libertà».

Questo è l'*iter* processuale della vicenda Zaza, la quale, per quanto assurdo possa apparire alla «coscienza collettiva dei cittadini», tuttavia sembra essersi svolta sui binari della più stretta legalità formale, senza spazi per un intervento da parte di autorità diverse da quella giudiziaria.

Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI

(10 maggio 1989)

INNAMORATO. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che i cittadini di alcune zone della valle dell'Alento, in particolare dei comuni di Omignano, Salento, Lustra (Salerno) lamentano da anni che la ricezione dei programmi televisivi nazionali è molto carente e, spesso, addirittura nulla;

che i medesimi cittadini hanno più volte sollecitato i sindaci, perchè si facessero carico del grave problema;

che, nonostante le segnalazioni delle autorità comunali, a tutt'oggi non è stato ancora possibile ottenere nelle suddette zone una ricezione dei programmi televisivi appena sufficiente,

l'interrogante chiede di sapere quali interventi il Ministro in indirizzo voglia porre in essere per poter soddisfare le giuste esigenze dei cittadini, senza che essi debbano attendere ancora anni per poter fruire del servizio.

(4-02052)

(3 agosto 1988)

RISPOSTA. – Al riguardo si reputa opportuno premettere che il servizio di diffusione dei programmi televisivi da parte della RAI incontra talvolta serie e complesse difficoltà di ordine tecnico in diverse zone che, analogamente a quella segnalata dall'onorevole interrogante, presentano una particolare configurazione orografica, che rende oltremodo precaria la ricezione del segnale.

Si tratta di una situazione ben nota sia a questo Ministero sia alla concessionaria, entrambi impegnati al massimo per migliorare, ovunque occorra, il servizio, riducendo sempre più le aree non ancora del tutto servite, eliminando le residue zone tuttora in ombra, utilizzando, dovunque è possibile, le più avanzate risorse tecniche al fine di pervenire ad una soddisfacente soluzione del problema che valga ad appagare le giuste esigenze delle popolazioni interessate.

Per quanto concerne, in particolare, la ricezione televisiva in alcune località della provincia di Salerno e precisamente nella Valle dell'Alento, la concessionaria, interpellata in merito, ha comunicato che l'abitato del comune di Omignano risulta per buona parte servito, per la prima e la seconda rete TV, dal ripetitore di Catona e per tutte le reti dalla stazione di Monte Faito. Il rimanente 40 per cento della popolazione di cui trattasi non fruisce ancora di una ricezione televisiva sufficiente, ma la RAI ha assicurato che – anche in base agli impegni di convenzione che, com'è noto, pone l'obbligo della ricezione dei programmi della prima rete e della seconda rete televisiva ai centri con popolazione non inferiore ai 500 abitanti e ad

estendere la diffusione dei programmi della terza rete TV fino al raggiungimento dell'85 per cento degli abitanti di ogni singola regione – nulla verrà tralasciato per giungere ad una soluzione idonea del problema.

Per quanto riguarda, poi, gli altri due comuni menzionati dall'onorevole interrogante, si partecipa che Salento è totalmente servita dalla stazione di Monte Faito, mentre il centro abitato di Lustra è raggiunto dal ripetitore del Golfo di Salerno che irradia regolarmente i programmi della prima e seconda rete TV.

I segnali della terza rete sono ancora diffusi in maniera ridotta; al più presto, però, saranno disponibili i sistemi definitivi di trasmissione i quali assicureranno una ricezione completa dei programmi a tutte le zone in parola.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

(10 maggio 1989)

LOTTI, VISCONTI. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* – Premesso:

che numerose compagnie di assicurazione stanno procedendo alla vendita a titolo oneroso di decine di migliaia di unità immobiliari, ponendo in moltissimi casi gli inquilini nella insostenibile situazione di dover scegliere tra l'acquisto a prezzi altissimi e lo sfratto;

che tale situazione ha ormai assunto dimensioni allarmanti che non trovano attenuazione nel riconosciuto diritto di prelazione, peraltro non sempre rispettato dalle assicurazioni;

che particolarmente significativa in tale contesto appare la decisione dell'«Alleanza assicurazioni» di vendere una propria unità immobiliare posta in Roma, in largo di Vigna Stelluti 34, al prezzo di 361 milioni di lire (elevabili a 400 milioni con la vendita del *box* per auto) che è esorbitante rispetto al reale valore di mercato ed in ogni caso non sostenibile dall'inquilino, che in tal modo corre il rischio di essere sottoposto allo sfratto a breve termine,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo abbia adottato per fronteggiare una situazione che, se non governata, renderebbe ancora più acuto il problema della casa, aggiungendo nuovi sfrattati ai 600.000 cittadini già sottoposti a sfratto;

se in ogni caso il Ministro dei lavori pubblici non ritenga opportuno, d'intesa col Ministro del lavoro e della previdenza sociale, disciplinare in modo adeguato il rapporto assicurazioni-inquilini, tutelando il diritto di questi ultimi all'acquisto a prezzi equi o alla certezza della disponibilità dell'abitazione nel caso in cui non siano in grado di procedere all'acquisto.

(4-02412)

(10 novembre 1988)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione in oggetto si fa presente, in via preliminare, che i problemi sollevati rientrano nelle determinazioni dei competenti Ministeri del tesoro, delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Tuttavia si può dire, al riguardo, che il comitato esecutivo del CER di questo Ministero, con procedura d'urgenza, nella seduta del 17 novembre 1988 ha esaminato la grave situazione venutasi a determinare a seguito della vendita degli alloggi facenti parte del patrimonio degli enti assicurativi.

Per sopperire alle esigenze più gravi ed urgenti e al fine di non aggravare la situazione abitativa, il comitato ha deliberato che il comune di Roma utilizzi subito, a tal fine, le residue disponibilità del finanziamento di 7,5 miliardi assegnato allo stesso comune ai sensi dell'articolo 3, lettera *q*), della legge n. 457 del 1978 per far fronte alle esigenze delle famiglie più bisognose interessate alla vendita degli alloggi della Magliana e degli ex Caltagirone.

Il Ministro dei lavori pubblici
FERRI

(10 maggio 1989)

MOLTISANTI. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che da oltre due anni l'ufficio postale di Noto centro, ubicato in via Zanardelli, è chiuso;

che i servizi sono stati in via provvisoria dislocati in due punti diversi della città creando disagi fra gli utenti;

che la soluzione provvisoria perdura a tutt'oggi, senza che si sia proceduto a trovare in alternativa un locale che consenta il concentramento dei servizi;

che conseguentemente è necessario ed urgente dare una soluzione, anche provvisoria, che elimini l'inconveniente della dislocazione dei servizi in punti diversi della città, anche mediante la locazione di unico immobile idoneo,

l'interrogante chiede di sapere:

1) se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del disservizio dell'ufficio postale di Noto determinato dagli inconvenienti lamentati in premessa;

2) quali provvedimenti urgenti intenda adottare per garantire ai cittadini di Noto una utenza presso un solo ufficio che consenta tutti i servizi postali.

(4-02460)

(17 novembre 1988)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che la difficile situazione venutasi a creare a Noto a seguito della dichiarazione di inagibilità, pronunciata da parte del comune interessato, di tutto il centro storico della cittadina, area in cui è ubicata la sede patrimoniale dell'edificio postale, è ben nota ai competenti organi di questa amministrazione che si sono attivamente impegnati nella ricerca di una idonea soluzione.

Sono stati, infatti, individuati dei locali siti in via Napoli, dove sono in corso di esecuzione alcuni lavori di ampliamento e di ristrutturazione e dove, una volta ultimate tali opere, potranno essere trasferiti i servizi postali che attualmente vengono svolti in due diverse sedi.

Per quanto riguarda la sistemazione dell'edificio patrimoniale, si comunica che è in corso la perizia per la determinazione dei lavori di risanamento e di ristrutturazione necessari per ripristinarne l'agibilità; allo stato attuale, pertanto, non è possibile fare attendibili previsioni sui tempi occorrenti per la sua riapertura al pubblico.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

(10 maggio 1989)

PERUGINI, COVELLO. - *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* - Premesso che il Ministro interrogato, in merito alle decisioni del Governo sulla centrale termoelettrica di Gioia Tauro, ha dichiarato, recentemente, alla Camera dei deputati che, oltre alla costruzione della centrale, l'Enel ha programmato una serie di interventi nel territorio della regione ed è attualmente impegnato, in conformità con le indicazioni della delibera CIPE del 29 novembre 1983, nello sviluppo di varie attività quali, in particolare, l'adeguamento della rete di distribuzione dell'energia elettrica, nuove realizzazioni idroelettriche, la elettrificazione delle abitazioni isolate, possibili utilizzazioni delle risorse eoliche e, infine, la ricerca, anche attraverso il coinvolgimento delle università degli studi di Reggio Calabria e di Cosenza,

l'interrogante chiede di sapere quali siano le iniziative concrete già avviate in ordine alla importante e significativa problematica sopra esposta ed autorevolmente richiamata sotto forma di precisi impegni collaterali da realizzare in Calabria.

(4-00926)

(20 gennaio 1988)

RISPOSTA. - In conformità delle indicazioni della delibera CIPE del 29 novembre 1983 con la quale è stata localizzata la centrale termoelettrica a carbone di Gioia Tauro, l'Enel ha potenziato il proprio impegno nella regione Calabria, cogliendo le esigenze di utilizzazione delle risorse energetiche disponibili e programmando azioni di intervento nei vari settori, finalizzate al massimo sviluppo e alla piena efficienza del servizio.

I programmi dell'Enel nella regione Calabria sono articolati principalmente nei seguenti settori di intervento.

Settore idroelettrico

L'Enel ha progettato ed avviato la realizzazione di nuovi impianti idroelettrici nonchè la ristrutturazione di impianti già esistenti per l'utilizzazione massima delle risorse idriche per la produzione di energia elettrica, che comportano investimenti di circa 1.000 miliardi - di cui 200 miliardi già spesi nel corso del 1987 - con un impiego medio previsto di manodopera di circa 1.000 addetti nell'arco di cinque anni.

Nell'ambito di tale programma sono stati già terminati i lavori di ristrutturazione dell'impianto silano «Timpagrande», mentre sono in fase di costruzione gli impianti di «Satriano I» e «Satriano II» - Sistema idroelettrico

Ancinale - Alaco -, «Palazzo II» - Sistema idroelettrico Lao-Battendiero -, «Calusia» e «Celeste».

La realizzazione dell'impianto «Palazzo I» - dal costo di circa 290 miliardi di lire con una ricaduta occupazionale media di circa 280 unità in sette anni - è condizionata, tra l'altro, alla concessione dei nulla osta ambientali da parte delle amministrazioni competenti.

Sono inoltre previsti nei programmi operativi dell'Enel la costruzione della derivazione «Soleo» ed il completo rifacimento dell'impianto di Morano Calabro, nonchè la costruzione dell'impianto del Menta, rientrante nell'utilizzazione plurima delle acque anche ai fini acquedottistici da parte dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

Settore della distribuzione

Gli investimenti programmati nel quinquennio 1984-88 per l'adeguamento e lo sviluppo del servizio elettrico della regione Calabria, ammontanti a circa 600 miliardi, sono stati portati a circa 900 miliardi ed estesi agli anni 1989-90.

Nel corso degli anni 1984-87 sono stati investiti circa 460 miliardi, che hanno consentito di migliorare sensibilmente il servizio elettrico nella regione.

Gli investimenti previsti per gli anni 1988, 1989 e 1990, per complessivi 440 miliardi, consentiranno di migliorare ulteriormente la qualità del servizio, elevandola ad un livello rapportabile agli *standard* medi nazionali.

In particolare gli investimenti attuati, in corso di realizzazione o in programma, interessano i seguenti settori di intervento:

a) ammodernamento e sviluppo della rete elettrica primaria; sono state realizzate 6 cabine primarie AT/MT, 4 cabine sono in corso di realizzazione e altre 4 sono in programma. Sono stati costruiti 737 chilometri di linee dorsali a media tensione, 245 chilometri sono in corso di costruzione e 365 chilometri sono di prossima realizzazione. Sono state realizzate inoltre 2 cabine di smistamento, mentre 3 sono in corso di realizzazione e una in programma;

b) sistemazione di reti di bassa tensione; interessano circa 272.000 utenti in oltre 200 comuni. È stata già bonificata la rete di distribuzione interessante circa 82.000 utenti, mentre è in corso di bonifica la rete di distribuzione per oltre 64.000 utenti;

c) realizzazione del centro regionale di telecontrollo di Catanzaro. Il centro regionale di telecontrollo consentirà di governare a distanza, da un unico punto, l'intero sistema della distribuzione di energia elettrica in Calabria, consentendo una rapida individuazione e selezione dei guasti, nonchè una immediata ripresa del servizio;

d) costruzione delle sedi di zona e di agenzia per rendere più agevole il rapporto con l'utenza, nonchè migliorare le condizioni di lavoro per il personale Enel. Sono stati già ultimati i lavori relativi alle sedi di agenzia di Rossano, San Giovanni in Fiore, Cirò Marina, Siderno e Serra San Bruno, mentre sono in costruzione le sedi di zona di Reggio Calabria e Palmi, del centro lavori di Catanzaro, del magazzino distrettuale, nonchè i lavori di ampliamento delle sedi di agenzia di Bovalino, Cosenza e Taurianova. Quanto prima verranno appaltati i lavori per la costruzione delle sedi di zona di Castrovillari, Vibo Valentia e dei rispettivi centri lavori, nonchè delle sedi di agenzia di Rende e Petilia Policastro.

Settore della elettrificazione rurale

I progetti di elettrificazione rurale scaturiscono tuttora dal censimento generale svolto nel 1971 e si concretizzano sulla base delle decisioni assunte dalla regione.

Nel quadriennio 1984-87 i programmi realizzati hanno comportato una spesa di 15 miliardi e hanno consentito di allacciare alla rete elettrica 1221 case abitate in permanenza e 863 abitate stagionalmente.

L'Enel si è attivato in due direzioni:

ha promosso e proposto operativamente alla regione la rielaborazione del censimento del 1971 (spesa preventivata 1.604 milioni), per tenere conto della nuova realtà rurale e per elaborare un piano organico di interventi;

in relazione all'elevato costo di allacciamento alla rete di talune utenze, ha finanziato una indagine puntuale per verificare l'eventuale possibilità di elettrificazione utilizzando fonti alternative (eolica, solare, eccetera).

Il lavoro svolto, i dati raccolti e la rielaborazione del censimento consentiranno alla regione di procedere, d'intesa con l'Enel, alla redazione ed al finanziamento di un piano pluriennale di interventi ai fini della soluzione del residuo problema dell'elettrificazione rurale in Calabria.

Settore eolico

Nel quadro delle iniziative promosse dall'Enel per accertare il potenziale eolico concretamente sfruttabile in Italia ai fini della produzione di energia elettrica è stata iniziata nel 1985 in Calabria una diffusa indagine anemologica.

Sono state attivate, a partire dal 1986, 13 tra postazioni fisse e mobili per rilievi di lunga durata (circa 5 anni).

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

(3 maggio 1989)

POLLICE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro, delle partecipazioni statali e delle poste e delle telecomunicazioni.* – Alla luce di quanto riportato dalla stampa nazionale in tema di telecomunicazioni (vedasi *la Repubblica* del 31 marzo 1985), l'interrogante chiede di sapere:

1) quale sia la quota di azioni relative al capitale delle società SIP e STET in possesso, direttamente o indirettamente, di privati;

2) con riferimento agli ultimi 5 anni, quale sia stato l'incremento di capitale delle predette società nonchè l'incremento di valore di ogni singolo tipo di azione, l'ammontare di utile distribuito e la percentuale di rendimento del capitale investito;

3) l'entità dei debiti della società SIP nei confronti dell'ASST, data del sorgere di ogni singolo cespite di debito, scadenza ed interesse applicato al giugno 1987;

4) l'entità dei prelievi effettuati dalla società SIP dalla cassa conguaglio del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

5) valore dello «scatto» telefonico nel 1978 e successivi aumenti di esso in assoluto e percentuale sul 1978 sino al giugno 1987 addebitato alle varie categorie di utenti;

6) tutte le altre forme di finanziamento a carico dello Stato e, direttamente o indirettamente, a carico di enti pubblici e, alla fine, della collettività.

Tenuti presenti i dati sopra richiesti si chiede, quindi, la motivazione economica e politica della destinazione in ingenti risorse della Cassa depositi e prestiti, così sottratte ad altre impellenti necessità squisitamente pubbliche, a finanziamenti agevolati alla società SIP che, dopo tutto, è un'impresa privata a scopo di lucro, ma della quale si può dire a rischio economico pari a zero visti i mezzi finanziari ed economici oltre che politici a disposizione.

Si chiede, inoltre, di conoscere in base a quali provvedimenti, legislativi ed amministrativi, sia stato possibile e sarà possibile la destinazione delle predette risorse della Cassa depositi e prestiti a finanziamento della società SIP.

Si chiede, infine, di sapere quale giustificazione, che non sia di mera necessità presunta di adeguamento economico o giustificativa di adesione ad istanze e pressioni della *lobby* politica del settore delle telecomunicazioni, possa essere addotta a sostegno della richiesta di aumenti automatici del corrispettivo dello «scatto» telefonico in un momento di tensione sociale in cui tutti gli automatismi, ed in modo particolare quelli relativi ai salari, sono giudicati in contrasto con le esigenze di programmazione economica e di contenimento dell'inflazione.

(4-00155)

(31 luglio 1987)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che alla data del 30 aprile 1988 la quota di azioni del capitale della concessionaria SIP in possesso di privati ammontava al 34,80 per cento, mentre il rimanente 65,20 per cento risultava detenuto dall'IRI-STET.

La quota di capitale STET detenuta dai privati alla data del 31 dicembre 1988 era pari al 24,62 per cento.

Si comunica, inoltre, che in riferimento al quinquennio 1982-1986 il capitale sociale della società SIP ha subìto i seguenti aumenti: 350 miliardi nel 1982, 370 miliardi nel 1983, 600 miliardi nel 1984 e 400 miliardi nel 1986.

Tali operazioni di aumento di capitale sono state precedute da regolare istanza avanzata ai Ministeri competenti (Tesoro ed Industria) ed alla Banca d'Italia e risultano in linea con gli obiettivi di sviluppo dei servizi e degli impianti, nonchè con il volume degli investimenti.

Nel periodo 1982-1987 il valore delle azioni ordinarie SIP è oscillato da un minimo di 950 ad un massimo di 4.270. I dividendi distribuiti agli azionisti, riferiti al periodo 1982-1986 sono variati da un minimo di 100 ad un massimo di 170 per ciascuna azione ordinaria – e cioè dal 5 per cento all'8 per cento del valore nominale – e da un minimo di 140 ad un massimo di 210 per ciascuna azione di risparmio, cioè dal 7 per cento al 10,5 per cento del valore nominale.

Quanto al terzo punto dell'atto parlamentare in esame nel precisare che i rapporti contabili intercorrenti fra la concessionaria SIP e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono regolati dalla vigente convenzione approvata con

decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523, si significa che l'articolo 59 della predetta convenzione prevede l'applicazione di interessi rapportati al tasso ufficiale di sconto e di penali in caso di eventuali ritardi nel pagamento da parte della società SIP.

Nel periodo compreso fra il 1982 ed il 1987 gli importi versati in ritardo dalla SIP e le relative penali applicate sono stati i seguenti:

	Debito	Penale
anno 1982	531.294.990.436	63.636.023.050
anno 1983	128.484.575.341	14.826.495.950
anno 1984	-	-
anno 1985	41.437.081.159	99.634.890
anno 1986	45.912.577.878	154.129.040
anno 1987	2.810.067.450	62.115.515

Per quanto concerne l'entità dei prelievi effettuati dalla società SIP dalla «cassa conguaglio per il settore telefonico» si ritiene opportuno premettere che la suddetta cassa è stata istituita dal CIP al fine di mantenere unitaria la struttura delle tariffe, provvedendo alla perequazione dei rapporti fra costi e ricavi delle prestazioni rese dall'ASST, dalla SIP e dall'Italcable e che è lo stesso CIP che determina - sulla base delle risultanze delle istruttorie tariffarie - l'attribuzione dei fondi (sovrapprezzi affluiti alla cassa conguaglio). Sulla base di quanto sopra la SIP ha introitato, nel 1987, la somma di 3.078 miliardi di lire.

Il valore dello scatto, modificato a seguito di appositi provvedimenti tariffari, per il periodo 1978-1987 è rilevabile dalla tabella di cui si allega copia (allegato 1). In proposito si significa che gli aumenti del valore dello scatto hanno comportato una corrispondente variazione solo nel costo delle comunicazioni urbane in quanto per quelle interurbane l'aumento è stato compensato dall'allungamento del tempo di conversazione relativo ad ogni scatto.

In merito ai finanziamenti concessi alla SIP con oneri a carico dello Stato o di enti pubblici, si comunica che al 31 agosto 1987 risultava che la SIP aveva ottenuto dalla Banca europea degli investimenti (BEI) dei finanziamenti con l'alea per il cambio a carico dello Stato, parte in via diretta, a fronte degli oneri per eventi sismici, e parte tramite la Cassa per il Mezzogiorno ed altri enti ed istituti bancari. Di tali mutui con fondi BEI una quota pari a lire 452,5 miliardi ha beneficiato di un contributo del 3 per cento sugli interessi concesso dalla CEE.

La medesima concessionaria si avvale, inoltre, come altre società private italiane, dei finanziamenti concessi ai sensi della legge 28 novembre 1965, n. 1329, che prevede l'intervento del Mediocredito centrale con un contributo pari al 65 per cento per le apparecchiature installate nel Sud e al 55 per cento per quelle installate nel Centro Nord, sul tasso di riferimento stabilito bimestralmente dal Ministero del tesoro. Al 31 dicembre 1987 il debito residuo per tali finanziamenti ammontava a 528,3 miliardi.

Alla stessa data del 31 agosto 1987 risultavano attivi finanziamenti IMI ai sensi della disciplina per il Mezzogiorno, relativi ad investimenti nelle aree e nuclei industriali meridionali, per un importo di 4,2 miliardi di lire.

Si significa, infine, che ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 14 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985) la SIP ha usufruito

nel triennio 1985-1987 di finanziamenti (all'interesse medio del 10 per cento) della Cassa depositi e prestiti per un ammontare di 3.000 miliardi a fronte di un volume di investimenti di circa 15.000 miliardi di lire.

Nel precisare, poi, che i finanziamenti della Cassa depositi e prestiti, pur amministrando la stessa Cassa flussi di credito relativi al risparmio postale al di fuori dei normali flussi del mercato bancario, non possono definirsi «agevolati» in quanto il tasso d'interesse applicato è completamente compensativo di tutti i costi di esercizio, si fa presente che nel caso in esame la concessione di finanziamenti alla SIP è stata pienamente compatibile con il complesso dei finanziamenti destinati agli enti locali a favore dei quali non si è verificata alcuna flessione ma, al contrario, un consistente incremento sia in termini assoluti che in valori indicizzati.

In merito, infine, a quanto rappresentato nell'ultima parte dell'atto parlamentare in esame, si comunica che la richiesta di adeguamento automatico del corrispettivo dello scatto non ha trovato finora accoglimento.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

(10 maggio 1989)

POLLICE. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Per sapere se i seguenti fatti rispondono al vero:

nel nostro paese è in atto una corsa verso la privatizzazione delle telecomunicazioni, con la costituzione di vere e proprie «reti» private, come ad esempio la Datamont ecc., al di fuori di ogni attività di controllo, tassazione e normativa statali, molte delle quali si caratterizzano come vere e proprie «imprese di telecomunicazione» che svolgono servizi di TLC per conto terzi;

questa tendenza causa un danno, dovuto ai minori introiti, allo Stato, quantificabile in centinaia di miliardi annui, a tutto vantaggio di grossi utenti come la Confindustria, le banche, la Montedison e multinazionali come la IBM;

tutto ciò che avviene in violazione al codice PT (decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156) il quale prevede espressamente che i servizi di telecomunicazione siano svolti esclusivamente dallo Stato;

da tempo sono tenute ferme dal ministro delle poste, le disposizioni già approntate che dovrebbero regolamentare «le reti di telecomunicazione» così come espressamente previsto dal piano decennale per le TLC PT, il quale prevede «il sorgere di reti private» solo a patto che sia definita un'apposita regolamentazione, oggi non ancora in vigore.

Si chiede altresì di conoscere:

quali sono le motivazioni di queste scelte e quali i programmi per lo sviluppo del settore TLC pubblico, destinato a rivestire un'importanza sempre maggiore;

per quali motivi i decreti, già approntati, di regolamentazione delle reti private non vengono emanati;

per quali motivi l'amministrazione pubblica non realizza tutte le strutture idonee a garantire all'utenza i servizi di TLC, scoraggiando il ricorso

alla costruzione e alla utilizzazione di reti private, a tutto discapito e penalizzazione delle reti pubbliche;

l'effettiva entità delle reti private di TLC.

(4-00169)

(31 luglio 1987)

RISPOSTA. - Al riguardo si significa che questa amministrazione, considerato che l'impiego di tecniche e tecnologie molto avanzate e sofisticate avrebbe permesso la creazione di fatto di reti di telecomunicazioni private, non ha mancato di intervenire per accertare che fossero rispettati i princìpi per le concessioni di collegamenti dati a privati, richiamati nell'articolo 11 della convenzione Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e SIP spa per la concessione dei servizi di telecomunicazioni nazionali ad uso pubblico (decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523) e nell'articolo 183 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni (decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156), i quali stabiliscono che il trasporto dell'informazione, al di fuori della sede dell'utente, deve avvenire attraverso l'utilizzo degli impianti diretti o commutati dalla rete pubblica, che la richiesta della concessione per sede di utente deve essere fatta a questa amministrazione, che devono essere corrisposti i canoni previsti.

Per individuare, poi, i termini della configurabilità di ipotesi di trasgressione nell'uso di reti di telecomunicazioni e, quindi, delle conseguenti azioni da esperire a tutela dei diritti dell'erario, questa amministrazione ha innnanzitutto istituito una commissione di controllo, con il compito di definire anche le azioni correttive ed ha, poi, avviato una indagine conoscitiva mirante ad un censimento «delle reti specializzate per dati ad uso esclusivo» con il duplice scopo di creare un archivio di tutte le reti di cui dispongono gli enti pubblici ed i privati e di conoscere l'utilizzazione dei circuiti e delle eventuali reti di collegamento.

Per ricavare, inoltre, elementi concreti di giudizio sono stati esaminati alcuni casi (SIAV, Datamont e Sarin) che sono sembrati rappresentare le tipologie più specificative delle attività che svolgono o intenderebbero svolgere e che con modalità diverse potrebbero farle individuare quali gestori e/o utenti di servizi non autorizzati.

Ne è scaturita una realtà che, sotto il profilo non solo tecnico ma soprattutto giuridico, potrebbe collocare la maggior parte degli operatori del settore al di fuori della normativa vigente, per cui si è riconosciuto indispensabile intervenire innanzitutto con provvedimenti tecnici che prevedono da un lato il potenziamento delle reti pubbliche di telecomunicazioni e l'adeguamento di queste alle esigenze più sofisticate della utenza dati e dall'altro, ove dette esigenze non possano essere altrimenti soddisfatte, la possibilità di realizzare o far realizzare reti ad uso esclusivo con circuiti diretti e/o commutati dalla rete telefonica pubblica sotto il controllo del pubblico gestore.

Per quanto concerne, poi, le reti ad uso esclusivo, giova precisare che si è in linea con gli obiettivi sostanzialmente recepiti nel piano nazionale delle telecomunicazioni che, come è noto, anche se non incoraggia il sorgere delle reti private, non ne proibisce l'uso, purchè rimangano nei limiti della regolamentazione.

Peraltro, l'utilità di una permanente coesistenza di reti pubbliche e reti private è riconosciuta, beninteso a determinate condizioni, anche da

organismi internazionali quali la CEPT (Conferenza europea poste e telecomunicazioni) e il CCITT (Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico).

Inoltre si ritiene che soltanto con un'azione normativa di allineamento con la realtà in atto in un quadro di liberalizzazione contenuta e controllata si possano creare condizioni gestionali capaci di impedire un proliferare disordinato e dannoso di iniziative che potrebbero rapidamente portare a situazioni ingovernabili.

Per quanto attiene all'aspetto giuridico della problematica di cui trattasi si informa, infine, che sono attualmente in corso di esame avanzato da parte dei competenti organi di questo Dicastero provvedimenti normativi, uno per le autorizzazioni alla costituzione ed utilizzazione di reti, l'altro per la regolamentazione dell'accesso alla rete pubblica commutata.

Quanto ai motivi per cui l'amministrazione non realizza le strutture per tutti i servizi di telecomunicazioni, si fa presente che lo scopo primario è quello di evitare duplicazioni di impianti e conseguenti moltiplicazioni di investimenti, stante il rapido sviluppo e continuo superamento delle tecniche.

D'altra parte, anche se la rete svolge servizi di telecomunicazioni ad uso esclusivo del titolare della concessione con divieto di effettuare traffico per conto terzi, ove, però, più soggetti svolgenti le stesse attività o attività diverse purchè strettamente connesse fra loro, abbiano esigenze particolari, il gestore pubblico, nell'ambito delle proprie competenze, può valutare l'opportunità, compatibilmente con gli interessi generali della collettività e semprechè la richiesta possa essere soddisfatta, di offrire servizi di telematica con specifiche modalità in alternativa a quelli offerti su rete pubblica a commutazione (rete Itapac).

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

(10 maggio 1989)

POLLICE. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, ai Ministri di grazia e giustizia e delle poste e delle telecomunicazioni e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* - Premesso:

che presso l'Azienda di Stato per i Servizi Telefonici, ispettorato prima zona-Milano, ed esattamente nella sede di Via Principe Amedeo, 5, alcuni impiegati alteravano le registrazioni delle prestazioni straordinarie per maggiorarne il numero delle ore;

che presso la Stazione telefonica trasmissione segnalazione di Milano-Centro il personale riscuoteva il compenso per servizio straordinario senza averlo effettuato,

si chiede al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni quali siano le ragioni della mancata risposta scritta all'interrogazione 4-21321, presentata alla Camera dei deputati nella seduta del 7 aprile 1987 e che qui s'intende riproporre.

Premesso, altresì, che i fatti inerenti l'ASST-Milano-Centro sono stati denunciati alla procura della Repubblica di Milano (procedimento penale ruolo n. 1320/87-C del 17 febbraio 1987);

precisato che il sostituto procuratore, dottor Marco Maria Maiga, dopo i preliminari accertamenti, con l'acquisizione della documentazione a prova delle ipotesi di reato, dirottava, con richiesta di archiviazione, il procedimento, unitamente ad un altro con ruolo n. 11467/86-C, al giudice istruttore dottor A. Margadonna;

considerato che l'ufficio istruzione di entrambi i procedimenti (ruolo n. 1596/87-C-GI) disponeva in data 1° luglio 1987 la trasmissione al pretore penale di Milano per «ulteriore corso», affidando la competenza al pretore della prima sezione penale, dottor Massimo Ruggiero – ruolo n. 14240/87-B – al quale il fascicolo perveniva sprovvisto della documentazione relativa all'iniziale procedimento penale ruolo n. 1320/87-C, precedentemente acquisita dall'ispettrice di pubblica sicurezza signora Piccinini;

rilevato che l'ASST-prima zona nel marzo 1987 ha inoltrato una segnalazione, in merito agli stessi fatti, che ha costituito il procedimento penale ruolo n. 2557/87-C del 25 marzo 1987, affidato alla competenza del sostituto procuratore dottor C. Carnevali;

sottolineato che il pretore della quinta sezione penale dottor Walter Saresella conduce l'*iter* procedurale del procedimento penale ruolo n. 5787/87-A-RG., relativo a fatti analoghi a quelli suesposti, avviato a seguito dell'esposto denuncia del 6 marzo 1979, più volte trasmesso dalla procura alla pretura di Milano e viceversa (ex procedimento penale ruolo n. 1715/82-A-RGPM, inizialmente assegnato al sostituto procuratore dottor Carnevali, trasmesso nell'anno 1985 al sostituto procuratore dottor E. Monti e infine al pretore della quinta sezione penale lavoro, dottor W. Saresella);

precisato che il coordinamento di base delegati p.t., con le istanze del 27 aprile 1987 e dell'8 maggio 1987, ha segnalato al procuratore generale della procura di Milano la inspiegabile «richiesta di archiviazione» avanzata dal sostituto procuratore, dottor Maiga ed ha trasmesso la sentenza n. 1686/87 del 21 aprile 1987, riguardante il dottor Placido Veludo – ex capo del reparto 1° ASST-prima zona-Milano – condannato per essersi registrato ore di prestazioni straordinarie non effettuate (tribunale di Milano, settima sezione penale, presidente dottor R. Caccamo);

premesso, inoltre, che altri procedimenti riguardanti l'ASST-prima zona sono all'esame del giudice istruttore, dottor S. D'Antona (ruolo GI n. 989/87-F pendente) ed in attesa dell'udienza processuale presso la sesta sezione penale del tribunale di Milano (GI ruolo n. 4642/85) ed altri presso la procura e la pretura di Torino;

constatato che i fatti suesposti non hanno caratteristica di sporadicità, ma sono il modo di essere formale e sostanziale dell'ASST in questione,

si chiede di sapere se il Ministro di grazia e giustizia non intenda operare per ottenere la corretta «riunione» dei procedimenti succitati, affinchè siano affidati per competenza ad un magistrato della procura di Milano ed a un magistrato della procura di Torino.

Premesso, infine, che i funzionari dell'ASST-ispettorato prima zona-Milano, dottor ingegner G. Contessi e i suoi diretti collaboratori, dottor A. Alioto, dottor F. Mannino, dottor ingegner D. Pusateri e dottor ingegner C. Aceti, venuti a conoscenza dei fatti della STMSE di S. Giuliano Nuovo (Alessandria), non hanno a tutt'oggi promosso le previste procedure per la segnalazione all'autorità giudiziaria (articolo 2 cpp);

precisato che, a seguito dell'intervento della direzione centrale ispezione ASST-Roma, l'ispettore circoscrizionale ha svolto l'inchiesta amministrativo-disciplinare, limitatamente al mandato ricevuto;

constatato che a tutt'oggi non sono stati presi i dovuti provvedimenti per i fatti verificatisi presso la Stazione Telefonica Manutenzione Straordinaria Energia (STMSE) di S. Giuliano Nuovo (Alessandria) dell'ASST-prima zona-Milano,

si chiede di sapere se i fatti di seguito elencati corrispondano al vero:

alloggio di servizio del direttore Braggio Giuseppe, abusivamente utilizzato dalla figlia, coniugata, fino alla fine dell'ottobre 1987;

locali della STMSE utilizzati dal nucleo familiare della figlia del direttore e da persone estranee al servizio, sempre fino alla fine di ottobre del corrente anno;

multiplazione dei due telefoni della STMSE presso l'abitazione di servizio del direttore, mediante un loro passante nel soffitto del laboratorio (lavoro fatto eseguire da personale SIP);

gravi violazioni di norme, da parte del medesimo direttore, relativamente all'effettuazione delle ore di servizio e di quelle delle prestazioni straordinarie;

tentativo, mediante minacce da parte del direttore, per costringere il restante personale della STMSE a porre in atto le violazioni relative alle prestazioni straordinarie.

Si chiede infine al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni:

quali iniziative intenda promuovere per ovviare al ripetersi di tali episodi di malcostume;

quali provvedimenti verranno presi nei confronti dei dirigenti responsabili;

se, a seguito dell'inchiesta amministrativa, i fatti sono stati portati a conoscenza della magistratura competente.

(4-00597)

(11 novembre 1987)

RISPOSTA. – Al riguardo, nel far presente che non si è potuto dare risposta alla interrogazione parlamentare 4-21321 a causa della fine anticipata della legislatura, si significa che le notizie relative alla situazione della sede dell'ispettorato di via Principe Amedeo e della stazione di Milano-Centro sono state fornite in risposta alla interrogazione 4-00115 con nota protocollo n. GM/36599/33/4-115/int/BP dell'8 febbraio 1988.

Ciò premesso si fa presente che a seguito delle indagini ispettive che periodicamente vengono effettuate su disposizione del capo dell'ispettorato prima zona Milano, e in particolare, da quelle eseguite presso la stazione telefonica manutenzione straordinaria energia (STMSE) di San Giuliano Nuovo (Alessandria) è stato riscontrato che il suddetto ufficio viene gestito dal direttore signor Braggio Giuseppe con arroganza, scarso rispetto della normativa vigente, in un clima intimidatorio e di minacce nei confronti dei dipendenti.

Più specificamente è stato accertato che l'alloggio di servizio di San Giuliano – sito al primo piano, interno 2 – risultante libero agli atti dell'ispettorato, era inequivocabilmente utilizzato dalla figlia del predetto direttore; dall'esistenza di un foro nel soffitto del laboratorio della STMSE,

nonchè dalle testimonianze di alcuni dipendenti i quali hanno anche fornito una documentazione fotografica è stato, altresì, appurato che il Braggio aveva fatto multiplare i due telefoni della stazione presso la sua abitazione di servizio; l'esame dei modelli in cui vengono annotati l'orario di servizio del personale e le prestazioni per lavoro straordinario, nonchè dei prospetti per la corresponsione delle indennità accessorie e di missione, ha messo in luce che le annotazioni sono imprecise, lacunose, talvolta arbitrarie e spesso mancanti delle necessarie autorizzazioni che giustifichino il pagamento dei compensi indicati.

Le risultanze delle indagini ispettive e le testimonianze rese dal personale hanno, pertanto, determinato il capo dell'ispettorato prima zona di Milano a rapportare i fatti all'autorità giudiziaria per il seguito di competenza.

Si assicura, comunque, che non si mancherà di svolgere una assidua azione di vigilanza al fine di prevenire il verificarsi di episodi analoghi che, tuttavia, non possono essere considerati abituali.

In merito, poi, a quanto rappresentato dall'onorevole interrogante nella prima parte dell'atto parlamentare in esame, si significa che presso la procura della Repubblica di Milano sono stati iscritti numerosi procedimenti che riguardano l'ASST, ovvero:

1) n. 2557/87-C, relativo alla segnalazione in data 23 marzo 1987 n. 1390/segr. protocollo dell'ASST, ispettorato prima zona di Milano, ed avente per oggetto l'irregolarità nella registrazione delle ore di lavoro straordinario da parte di due dipendenti.

All'esito degli accertamenti compiuti, è stato rubricato in A assumendo n. 410/88 - ARGPM a carico di due dipendenti entrambe imputate dei seguenti reati:

a) articoli 479, 493, 61 nn. 2 e 11 del codice penale (falso in atto pubblico);

b) articoli 56, 640, prima parte e primo capoverso n. 1 del codice penale (tentata truffa in danno di ente pubblico): reati commessi in Milano nel periodo settembre-dicembre 1986 per l'altra.

Tale procedimento pende davanti al sostituto procuratore dottor Carnevali in fase di istruttoria sommaria.

Nei confronti di altre due impiegate dell'ASST il sostituto dottor Carnevali ha emesso comunicazione giudiziaria per i medesimi reati indicati negli analoghi atti inviati alle persone di cui al precedente procedimento, commessi in Milano il 16 dicembre 1987;

2) n. 1715/82-A, peraltro trasmesso al pretore in sede per competenza in ordine all'ipotesi di cui all'articolo 328 del codice penale (pretore dottor Saresella), con formazione di uno stralcio relativo a due persone incriminate per concussione (sostituto dottor Monti);

3) n. 4651/86-A, che ha per contenuto lo stralcio di cui sopra, successivamente formalizzato e trasmesso dal giudice istruttore (dottoressa D'Antona) all'autorità giudiziaria di Monza per competenza, con ulteriore formazione di due stralci, uno dei quali definito con sentenza istruttoria di proscioglimento, l'altro tuttora pendente in formale istruzione a carico di Veludo Placido + 1 (sostituto dottor Monti; giudice istruttore dottoressa D'Antona);

4) n. 2036/85-A, a carico di Veludo Placido, imputato di falso e truffa in danno dell'ente pubblico di appartenenza, e condannato per tali reati in primo grado dal tribunale di Milano, sezione VII penale (sostituto dottor Monti);

5) n. 11467/86-C (sostituto dottor Maiga), che trae origine dal procedimento penale n. 14240/87-B della pretura in sede (nel quale, a sua volta, è inserito il procedimento penale n. 38412/85-B reg. pretura), ed a cui è stato riunito il procedimento penale n. 1320/87-C.

Il procedimento contiene i seguenti esposti presentati all'autorità giudiziaria:

a) esposto 13 febbraio 1985 (per dono di macchina da scrivere da Placido Veludo ed Albino Lucia, fatti inerenti il comportamento di Alioto Antonino in occasione di concorsi - e segnalati come «già noti al dottor Carnevali» - svolgimento di attività proprie e diverse in orari e con mezzi dell'ufficio da parte di Placido Veludo - fatti segnalati come «già noti al dottor Culotta della pretura»);

b) esposto 31 gennaio 1987 (inerente la registrazione di ore di lavoro straordinario in effetti non prestato da parte di una dipendente ASST);

c) esposto 24 febbraio 1987 (seguito dall'esposto 13 febbraio 1985, di cui sopra).

In merito ai fatti segnalati nell'esposto del 13 febbraio 1985 venivano richiesti accertamenti alla polizia giudiziaria in data 29 novembre 1986; la risposta perveniva con rapporto del 24 febbraio 1987, nel quale si rappresentava l'esito negativo delle indagini delegate.

I fatti segnalati nell'esposto del 31 gennaio 1987, invece, erano oggetto di richiesta di indagini alla polizia giudiziaria, con missiva del 19 febbraio 1987, sollecitata il 22 dicembre 1987, allorchè il procedimento (l'intero incarto processuale) è stato restituito con missiva del 10 dicembre 1987 dalla pretura di Milano per «riesame della competenza».

Infatti, in data 4 marzo 1987, i procedimenti, riuniti, erano stati inviati al giudice istruttore di Milano con richiesta di pronunciare decreto *ex* articolo 74 del codice di procedura penale in relazione alle questioni «macchina da scrivere ed utilizzo improprio di beni aziendali da parte del Veludo Placido», e di trasmissione degli atti al pretore per l'eventuale ulteriore corso con riferimento ai restanti fatti; richiesta che era stata accolta dal giudice istruttore con provvedimento 26 giugno 1987.

Il suddetto procedimento n. 11467/86-C RGPM è passato al n. 5812/88-A RGPM in data 4 novembre 1988.

A seguito di richiesta di indagini inviata in data 19 febbraio 1987 all'ufficio di polizia giudiziaria della polizia di Stato in sede, il 14 settembre 1988 si otteneva copia delle relazioni ispettive 30 gennaio 1987 (a firma Leda Pozzi) e 9 febbraio 1987 (a firma Filippo Mannino) concernenti la stazione telefonica trasmissione e segnalazione di Milano centro dell'ASST.

In data 24 ottobre 1988 si procedeva all'esame testimoniale dei suddetti ispettori e, in data 28 ottobre 1988, l'ispettrice Pozzi depositava - come da richiesta del magistrato - ulteriore documentazione (comprendente, tra l'altro, i dati anagrafici completi di numerosi dipendenti della detta stazione).

In data 2 novembre 1988 il magistrato procedeva all'invio di 42 (quarantadue) comunicazioni giudiziarie per il reato di cui agli articoli 640,

primo e secondo comma n. 1 del codice penale ad altrettanti dipendenti dell'ASST.

Prossimamente il magistrato assumerà le sue determinazioni in ordine alla scelta del rito ed alle contestazioni da muovere.

Il procedimento n. 3904/87-A (già n. 7248/87-C), a carico di Placido Veludo + 1, su conforme richiesta del sostituto procuratore dottor Monti è stato definito dal giudice istruttore dottoressa D'Antona con sentenza (n. 946/87-F in data 29 settembre 1987) di non doversi procedere perchè il fatto non sussiste.

Come informa, a sua volta, la procura della Repubblica di Alessandria, i fatti di cui all'interrogazione in oggetto sono stati riferiti a quella procura con rapporto ispettivo in data 29 ottobre 1987 dell'ispettorato dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, prima zona di Milano.

Con rapporto in data 24 novembre 1987 il nucleo di polizia tributaria di Alessandria ha denunciato tale Braggio Giuseppe per il reato di cui all'articolo 640, comma 2, n. 1, del codice penale.

In data 26 novembre 1987 il sostituto procuratore della Repubblica, al quale era stata assegnata l'istruttoria, ha trasmesso gli atti al pretore di Alessandria, ravvisando la sussistenza dei reati di cui agli articoli 633 e 323 del codice penale.

A seguito di un rapporto di nucleo operativo dei carabinieri di Alessandria, è stata, altresì, aperta una istruttoria presso la suddetta procura della Repubblica; il 31 ottobre 1988 Braggio Giuseppe è stato interrogato dal sostituto procuratore dottor Tramontano che gli ha contestato i reati di truffa aggravata (articoli 640 e 61, n. 9, del codice penale), abuso innominato d'ufficio (articolo 323 del codice penale), tentata violenza privata continuata aggravata (articoli 56, 610, 81, 61, n. 9 del codice penale) e falso ideologico in atto pubblico (articolo 479 del codice penale): l'istruttoria non è ancora completata.

Nessun procedimento penale è pendente presso la procura della Repubblica di Torino, nè presso la locale pretura per i fatti di cui all'interrogazione in esame.

Pertanto, essendo stata interessata dalla questione la magistratura, si è ritenuto di attendere l'esito delle relative indagini prima di adottare i provvedimenti di competenza.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

(10 maggio 1989)

POLLICE. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Con riferimento alla grave situazione organizzativa dell'Istituto italiano di cultura di Barcellona, l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro degli affari esteri sia a conoscenza della conflittualità insorta tra gli operatori, che, recentemente, ha dato luogo ad esposti indirizzati al console generale d'Italia;

se tale situazione gravemente lesiva dell'immagine dell'Istituto italiano di cultura non richieda provvedimenti urgenti che garantiscano serenità e operatività agli addetti, non potendosi non individuare gravi responsabilità nella conduzione arrogante, vessatoria e di dubbia professionalità dell'attuale direttore.

Considerato inoltre:

che alcuni mesi or sono, pur essendo stata richiesta un'ispezione dal console generale d'Italia in Barcellona, diretta ad accertare eventuali responsabilità dall'attuale direttore, non si è avuto alcun provvedimento per il ripristino del necessario clima di serenità e collaborazione tra gli operatori;

che in relazione all'ispezione stessa non sono da escludere omissioni tese a garantire coperture a favore del direttore dell'Istituto, divenuto sempre più arrogante e minaccioso nei confronti di coloro che gli contestano professionalità e metodi di conduzione,

l'interrogante chiede di sapere se alla luce di quanto menzionato non si renda necessaria una nuova, approfondita ispezione da parte dell'ispettorato del Ministero per accertare eventuali responsabilità della dirigenza e, in caso positivo, l'adozione di provvedimenti a carico, non escluso il trasferimento ad altra sede e, in caso di gravi responsabilità, la restituzione ai ruoli metropolitani.

(4-03087)

(29 marzo 1989)

RISPOSTA. – Il Ministero degli affari esteri è a conoscenza della situazione di conflittualità insorta tra il personale dell'Istituto di cultura e degli esposti presentati. Tale situazione ha già formato oggetto di una visita ricognitiva ministeriale nel gennaio 1988. Nè l'esito di tale visita, nè il contenuto degli esposti, nè infine lo svolgimento della più recente visita di una delegazione ministeriale svoltasi il 19 aprile 1989, e presieduta dalla sottoscritta, hanno fatto emergere alcun elemento che giustifichi l'ipotesi di un provvedimento a carico del direttore dell'Istituto di cultura di Barcellona.

È da sottolineare che al termine della suddetta missione ricognitiva furono impartite indicazioni a tutto il personale dell'Istituto per il ripristino di un clima di serenità e di collaborazione nell'Istituto. Per la verifica dell'attuazione di tali indicazioni è comunque in programma una prossima missione a Barcellona dell'ispettorato generale. Si ha anche motivo di ritenere che, a seguito dell'intervento personale svolto dalla sottoscritta in occasione della visita di lavoro a Barcellona dei giorni scorsi, siano stati eliminati alcuni elementi di conflittualità e si sia avviato il ristabilimento di un più proficuo clima di collaborazione tra i responsabili delle istituzioni culturali italiane in quella città.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
AGNELLI

(8 maggio 1989)

POLLICE, STRIK LIEVERS, CORLEONE. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che in data 13 aprile 1988 il dopolavoro delle poste e delle telecomunicazioni di Milano ha organizzato una mostra filatelica su personaggi di Disney, come ad esempio Topolino;

che tale iniziativa poteva, e doveva, essere nella *réclame* fastosa effettuata, un'occasione di intelligente promozione, visto che francobollo vuol dire pure storia, costume, arte del proprio e di altri paesi;

che i materiali sono risultati invece scadenti e secondari, limitati all'area meno «nobile» della filatelia internazionale, per l'effetto di un contratto in esclusiva con la società Rivareno di Bologna;

che in realtà, più che di mostra, si è trattato di un mercatino all'aperto, visto che sotto i pezzi erano indicati i prezzi e che gli affari sembrano essere andati a gonfie vele,

gli interroganti chiedono di sapere:

con quali criteri siano stati concessi il *placet* e la sponsorizzazione anche da parte del Ministero delle poste e delle telecomuncazioni;

se ci sia stato un costo e di quale entità;

come mai, trattandosi di una mostra, non si sia ampliato il giro delle partecipazioni ad altri interessati, in specie del territorio;

che cosa si intenda fare perchè l'ambiente locale della filatelia sia rassicurato, almeno per il futuro, su possibili analoghe esperienze.

(4-01704)

(7 giugno 1988)

RISPOSTA. - Al riguardo si fa presente che il dopolavoro delle Poste di Milano - settore filatelia - ha organizzato, in occasione del 60° anniversario di Topolino, una mostra filatelica dedicata ai personaggi che hanno caratterizzato il mondo di Walt Disney indirizzata, in particolare, ai bambini delle scuole elementari e medie inferiori di Milano e provincia.

La commissione centrale del dopolavoro postelegrafonico, che coordina l'attività delle varie sezioni, ha appoggiato l'iniziativa ritenendola valido strumento di diffusione dell'*hobby* filatelico in seno alle scuole.

La mostra è stata allestita presso la galleria Meravigli ed è stata patrocinata dai seguenti enti:

regione Lombardia - assessorato cultura ed informazione;
comune di Milano;
Banca nazionale dell'agricoltura;
società Mondadori;
Centrale del latte di Milano.

Alla manifestazione sono state invitate varie ditte («La filatelia De Simoni» di Milano, la «Filagrano» di Forlì, la «Filinvest-Bisegna» di Roma e la «Rivareno» di Bologna) ma soltanto la ditta «Rivareno» di Bologna ha aderito all'invito perchè le altre avevano già assunto precedenti impegni.

Occorre, peraltro, evidenziare che la ditta in questione, che possiede una prestigiosa collezione di francobolli sui personaggi di Walt Disney, ha assolto con grande impegno all'obbligo assunto tanto che la manifestazione ha fatto registrare un lusinghiero successo di pubblico (oltre 2.000 visitatori) e di critica.

All'interno della mostra è stato attivato uno sportello provvisorio addetto alla vendita di materiale filatelico che ha svolto, altresì, il servizio di annullamento speciale dei valori.

I costi sostenuti per l'organizzazione della manifestazione ammontano, complessivamente, a lire 15.167.308 e sono stati così ripartiti:

contributo del dopolavoro centrale delle Poste	L.	9.499.000
Banca nazionale dell'agricoltura	L.	1.000.000
sezione del dopolavoro postale di Milano	L.	3.000.000
settore filatelia della sezione del dopolavoro postale di Milano	L.	1.668.308
totale ...	L.	15.167.308

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

(10 maggio 1989)

PONTONE. - *Ai Ministri del tesoro e di grazia e giustizia.* - Premesso:

che in data 12 gennaio 1989 il sottoscritto presentò una interrogazione, la 3-00644, al Ministro del tesoro sulle anomalie verificatesi nel corso della fusione tra la Banca popolare dell'Irpinia e la Banca popolare per i commercianti di Aversa;

che a tale interrogazione non è ancora pervenuta alcuna risposta dal Ministro del tesoro;

che con sentenza n. 1 del 1989 il TAR della Campania ha annullato tutti i commissariati della Banca popolare di Aversa, compreso l'ultimo commissariato, nel corso del quale fu operata in soli due giorni l'incorporazione della Banca popolare di Aversa nella Banca dell'Irpinia,

l'interrogante chiede di conoscere:

per quali motivi in soli due giorni, dal 14 al 16 maggio, si verificò la incorporazione della Banca di Aversa nella Banca dell'Irpinia;

per quali motivi il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia abbiano autorizzato la fusione operata in due giorni dal commissario straordinario della Banca di Aversa;

se si rilevino responsabilità nell'operazione di fusione tra le due banche che ha danneggiato i soci della Banca di Aversa;

se il Ministro del tesoro e la Banca d'Italia intendano dare immediata attuazione alla sentenza n. 1/1989 del TAR della Campania;

se il Ministro del tesoro e la Banca d'Italia intendano annullare i provvedimenti presi durante i regimi commissariali, ripristinando la situazione antecedente alla fusione fra le due banche;

se si intenda sospendere l'esercizio dello sportello della Banca popolare dell'Irpinia nella città di Aversa;

se si intenda ripristinare l'esercizio della Banca popolare di Aversa, riconoscendo ai soci tutti i diritti che ad essi appartenevano prima della fusione.

(4-02903)

(18 febbraio 1989)

RISPOSTA. - Nel rispondere all'interrogazione indicata in oggetto, concernente le vicende della Banca popolare cooperativa fra i commercianti di Aversa, sentita la Banca d'Italia, si fa presente quanto segue.

La Banca popolare cooperativa fra i commercianti di Aversa era una società cooperativa a responsabilità limitata, dotata di un unico sportello in Aversa (Caserta), con un grado di inserimento, sia per quanto concerne la

raccolta che gli impieghi, pari ad una quota di mercato compresa tra l'1 per cento ed il 2 per cento.

Già nel 1976, in esito alle negative risultanze di un sopralluogo ispettivo, la Banca popolare fu posta in gestione straordinaria per gravi irregolarità nell'amministrazione. In quella circostanza i tentativi compiuti dal commissario per dare all'azienda la necessaria impronta di società cooperativa, mediante l'ampliamento e la riqualificazione della compagine sociale, anche attraverso l'esclusione di alcuni soci, trovarono ferma opposizione da parte degli interessati, che avviarono apposite azioni giudiziarie.

La gestione della banca rimase, pertanto, in mano al medesimo gruppo di controllo, fra cui il nuovo presidente eletto dall'assemblea al termine dell'amministrazione straordinaria.

Successive ispezioni confermarono, però, il persistere delle carenze gestionali e l'aggravarsi della situazione tecnica.

Va altresì rilevato che il collegio sindacale, a seguito delle dimissioni presentate da due membri e del rifiuto del presidente del consiglio di amministrazione di far subentrare i supplenti, per oltre 5 mesi si trovò nell'impossibilità di adempiere efficacemente i propri compiti di controllo. Anche nell'ambito del consiglio di amministrazione si verificarono profonde divergenze per cui il comitato di sconto, composto solo dal presidente e da due consiglieri, assumeva rilevanti decisioni in materia di erogazione del credito, che davano luogo a controversie giudiziarie.

Poichè appariva compromessa la stabilità dell'azienda, nel dicembre 1985, sulla base di un'ampia ed articolata proposta della Banca d'Italia, è stata disposta la gestione straordinaria dell'azienda per gravi irregolarità nell'amministrazione, rilevate anche nell'ultima ispezione conclusasi nel giugno 1985.

Il commissario indirizzava la propria azione alla regolarizzazione operativa e alla ricostruzione della effettiva situazione tecnica dell'azienda. A tal fine svolgeva un'approfondita revisione dello stato degli impieghi, che veniva condotta in modo analitico, sulla base di valutazioni tecniche fondate su dati e riscontri oggettivi ed in conformità ai criteri sanciti dal codice civile. Tale azione ricognitiva faceva emergere posizioni in sofferenza tali da escludere qualsiasi ipotesi di autonoma ripresa da parte della Banca.

In alternativa al provvedimento di liquidazione coatta, che avrebbe avuto effetti traumatici per i depositanti, si prese in esame un'operazione di concentrazione. Con nota del 24 settembre 1986, un gruppo di soci della Banca, rappresentanti l'88 per cento del capitale sociale, prospettava al commissario formale proposta di fusione per incorporazione nella Banca popolare dell'Irpinia «nell'interesse anche della clientela e dei dipendenti».

Considerato che tale soluzione assicurava la tutela delle ragioni dei depositanti, che la Banca popolare dell'Irpinia aveva manifestato la propria disponibilità e che non sussistevano controindicazioni sotto il profilo tecnico e territoriale, il commissario fu autorizzato dalla Banca d'Italia a convocare l'assemblea straordinaria dei soci per deliberare in ordine all'incorporazione nella Banca popolare dell'Irpinia. Peraltro, nessun'altra azienda risultava interessata ad un'operazione di questo genere.

L'assemblea della Banca in data 21 febbraio 1987 deliberava a larga maggioranza l'operazione di fusione ed approvava espressamente la situazione patrimoniale presentata dal commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 2502 del codice civile.

Prima della stipula dell'atto di fusione, interveniva però la sentenza del TAR della Campania n. 170, depositata il 26 marzo 1987, che annullava il provvedimento di gestione straordinaria del dicembre 1985 «per insufficienza di motivazione».

Subito dopo il deposito della sentenza, il presidente della Banca popolare di Aversa si immetteva nell'azienda, compiendovi atti dispositivi, ancor prima che l'amministrazione adottasse le indispensabili determinazioni cui era tenuta in base alla pronuncia del giudice amministrativo.

Per superare tale situazione, ritenuta non legittima, si interveniva dapprima con un provvedimento di gestione provvisoria e quindi, in data 2 aprile 1987, con una nuova gestione straordinaria fondata sul presupposto delle gravi perdite patrimoniali accertate dal commissario.

Anche tali provvedimenti erano sospesi dal TAR della Campania con ordinanze del 6 maggio 1987 che, mentre sancivano l'illegittimità dell'immissione nella banca da parte del presidente, confermavano l'obbligo dell'amministrazione di pronunciarsi in merito alla precedente sentenza n. 170.

In ottemperanza a quanto disposto dal giudice amministrativo, la Banca d'Italia provvedeva a precisare dettagliatamente l'*iter* logico seguito nella valutazione delle gravi irregolarità a suo tempo riscontrate presso l'azienda e sulla base di tale documentazione veniva emanato un ulteriore provvedimento di gestione straordinaria in data 14 maggio 1987.

Essendo intervenuto, nel frattempo, il decreto di abbreviazione del termine di fusione, previsto dalla legge 19 novembre 1942, n. 1472, emesso dal Ministro di grazia e giustizia, su conforme parere del Ministro del tesoro e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nei casi di rispondenza dell'operazione a necessità di pubblico interesse, il commissario straordinario procedeva alla stipula dell'atto di fusione in esecuzione della volontà espressa dall'assemblea straordinaria dei soci.

Tale atto segnava la conclusione della gestione straordinaria che, pur nella successione dei diversi provvedimenti resi necessari dagli sviluppi delle vicende giudiziarie, si è configurata come una procedura unitaria. La chiusura dell'amministrazione straordinaria mediante un'operazione di fusione non comporta la redazione del bilancio finale.

Con sentenza n. 1 del 19 gennaio 1989 il TAR della Campania ha annullato i provvedimenti di gestione straordinaria del 2 aprile 1987 e del 14 maggio 1987, anche in questo caso per insufficienza di motivazione per le perdite e per le irregolarità esistenti.

Contro tale sentenza è stato interposto appello al Consiglio di Stato, che si aggiunge a quello già presentato avverso la precedente sentenza n. 170 del 1987.

Pertanto, ogni ulteriore determinazione è rinviata alla definitiva pronuncia del supremo consesso amministrativo.

Il Ministro del tesoro
AMATO

(15 maggio 1989)

SALERNO. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso che l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 209 del 1987, nel disciplinare la negoziazione decentrata per il comparto scuola a livello

provinciale, dispone il preventivo accordo con le organizzazioni sindacali in merito ai criteri e modalità per l'attuazione delle iniziative di aggiornamento e di formazione in servizio del personale ATA, docente e direttivo, l'interrogante chiede di conoscere:

i motivi per i quali codesto Dicastero non abbia ancora provveduto, come si afferma in una nota del provveditore agli studi di Matera, a conferire il provvedimento di delega in favore dei dirigenti scolastici periferici a stipulare gli accordi in questione;

poichè i responsabili sindacali periferici reclamano l'integrale attuazione delle suddette norme, se non si ritenga di impartire le opportune disposizioni al riguardo al fine di ovviare alle insorgenti tensioni in atto.

(4-02695)

(12 gennaio 1989)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione parlamentare in oggetto, volta a sollecitare il conferimento ai provveditori agli studi della delega a presiedere la delegazione di parte pubblica per la negoziazione decentrata, a livello provinciale, relativa alle materie previste dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 209 del 1987, fra le quali rientra la determinazione dei criteri e modalità per l'attuazione delle iniziative di aggiornamento e di formazione in servizio del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, docente e direttivo.

Al riguardo, si fa presente che la delega di cui trattasi è stata data, in via permanente, con decreto ministeriale del 22 gennaio 1988, n. 19, trasmesso agli uffici scolastici provinciali con circolare n. 20 in pari data.

In proposito va, ad ogni modo, precisato che le modalità che sovrintendono alla negoziazione decentrata non hanno subìto modifiche, tanto che lo stesso contratto della scuola attualmente vigente (decreto del Presidente della Repubblica n. 399 del 1988) richiama, all'articolo 23, le disposizioni in materia contenute nel precedente accordo contrattuale.

Il Ministro della pubblica istruzione
GALLONI

(26 aprile 1989)

SARTORI, ANGELONI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che il comma 5 dell'articolo 21 della legge 11 marzo 1988, n. 67, (legge finanziaria 1988) prevede per l'anno 1989 l'aggancio della misura delle pensioni alla dinamica dei salari di tutti i settori economici pubblici e privati;

che a tutt'oggi non risulta sia stato predisposto il relativo provvedimento nella forma di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

che tale situazione comporta grave disagio per l'ampio settore dei pensionati anche perchè il provvedimento in parola dovrebbe essere emanato entro il 20 novembre, per consentire agli enti erogatori di predisporre, in tempo debito, i conteggi in uno con quelli riguardanti gli aumenti di scala mobile a conguaglio 1988 e previsionali per il 1989,

gli interroganti chiedono di sapere quali tempi si prevedano ancora necessari per la emanazione del provvedimento da parte del Presidente del

Consiglio dei ministri, sottolineando la necessità che il tutto si svolga nei termini avanti indicati e in modo tale da rispettare la decorrenza del gennaio 1989 per la concessione dei miglioramenti.

(4-02413)

(10 novembre 1988)

RISPOSTA. – In ordine alla interrogazione in oggetto si fa presente che la questione si può considerare risolta in quanto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 dicembre 1988, n. 525, sono stati individuati i criteri e le modalità di determinazione degli aumenti delle pensioni – per l'anno 1989 – in relazione alla variazione delle retribuzioni contrattuali dei lavoratori dipendenti pubblici e privati e, con successivo decreto del Ministro del tesoro del 20 dicembre 1988, fra l'altro, è stata definita – per l'anno 1989 – la misura percentuale di aumento per il collegamento automatico delle pensioni alla dinamica salariale.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FORMICA

(8 maggio 1989)

TRIPODI. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Per conoscere:

le motivazioni che hanno consentito all'Enel di troncare il rapporto di lavoro con il lavoratore Politanò Francesco, nato a Polistena (Reggio Calabria) il 7 ottobre 1935, dopo circa 20 anni di attività lavorativa come «prestatore d'opera» nel controllo dei contatori e in altre mansioni strettamente collegate;

se non intendano intervenire presso l'Enel, non solo per ottenere la revoca dell'assurdo provvedimento ma anche per assicurare l'assunzione, nei posti riservati dalla legge n. 482, essendo il Politanò invalido civile.

(4-02070)

(4 agosto 1988)

RISPOSTA. – La revoca dell'incarico affidato dall'Enel di Catanzaro al signor Politanò Francesco della esazione delle bollette di consumo di energia elettrica nell'ambito del comune di Polistena, con effetto dal 30 giugno 1988, è stata motivata, secondo quanto comunicato dall'ente all'ispettorato provinciale del lavoro di Reggio Calabria, che si è interessato della questione, dal contenuto di un accordo-quadro concluso in sede nazionale il 22 ottobre 1983.

In base all'accordo in questione, che prevedeva una nuova organizzazione del servizio letture, il distretto Enel della Calabria ha provveduto a sostituire i locatori d'opera ed a gestire direttamente il servizio sia con proprio personale che ha espletato, a tale scopo, i relativi concorsi interni, sia con giovani, residenti nella regione, impiegati con contratti di formazione e lavoro ai sensi delle leggi n. 863 del 1984 e n. 113 del 1986.

Gradualmente all'assegnazione dei letturisti dipendenti l'Enel ha, pertanto, proceduto alla risoluzione dei contratti di locazione – complessivamente 170 contratti d'opera, 19 dei quali nella provincia di Reggio Calabria – tra i quali anche quello relativo al signor Politanò Francesco.

A completamento delle notizie di cui sopra, si informa l'onorevole interrogante che l'Enel ha fatto presente la propria disponibilità a tenere nella dovuta considerazione la richiesta presentata dal signor Politanò di essere assunto, in quanto invalido civile, alle proprie dipendenze, ai sensi della legge n. 482 del 1978.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FORMICA

(8 maggio 1989)

VENTURI, VOLPONI, LAMA. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso che il provveditorato agli studi di Pesaro ha inoltrato al Ministero della pubblica istruzione, ai sensi della legge n. 426 del 1988, di conversione del decreto ministeriale n. 323 del 1988, proposta di accorpamento del liceo scientifico «L. Laurana» di Urbino con l'istituto magistrale «B. Baldi» della stessa città;

considerato:

che tale proposta è nettamente in contrasto con l'articolo 2, comma 5, della citata legge, in quanto i presidi non si trovano nella condizione prevista;

che tale proposta non tiene conto della non omogeneità degli indirizzi suggeriti nella circolare ministeriale sull'argomento, arrecando conseguentemente pregiudizio all'erogazione dei servizi nel territorio del distretto scolastico urbinate;

che essa non tiene conto delle sperimentazioni didattiche in atto e richieste per l'anno scolastico 1989-90;

che non affronta la problematica connessa al personale in servizio di diversa provenienza, comunale, provinciale e statale;

che in nessun modo tiene conto delle «specifiche esigenze esistenti» (articolo 2, comma 2, della legge citata);

che non tiene in alcuna considerazione le difficoltà inerenti al funzionamento degli organi collegiali della scuola in ordine ai consigli di istituto;

che non tiene in alcun conto il progetto di riforma della scuola secondaria superiore e che anzi ne è in contrasto;

che sul piano economico-finanziario, considerati i costi-benefici, il risultato sarebbe negativo;

che tale proposta di accorpamento è stata fatta in aperto contrasto con le proposte programmatiche degli enti locali interessati, comune o provincia, come prevede la circolare ministeriale sull'argomento;

che sarebbe stato più opportuno accorpare, ad esempio, i due istituti magistrali di Fano e di Pesaro (il cui preside va in pensione), entrambi nelle condizioni previste dalla legge, distanti solo 10 chilometri l'uno dall'altro, in località ampiamente servita da ogni mezzo di trasporto,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di respingere la proposta del provveditorato agli studi di Pesaro, individuando soluzioni più opportune per il servizio scolastico della provincia.

(4-03017)

(9 marzo 1989)

RISPOSTA. - In ordine alla interrogazione parlamentare, indicata in oggetto, si premette che in provincia di Pesaro e Urbino a seguito della circolare ministeriale n. 10 del 10 gennaio 1989, riguardante proposte di collocamento a riposo del personale della scuola, sono state revocate due proroghe a pensionamenti già concesse rispettivamente ad un preside di un istituto magistrale ed a quello di liceo classico.

Pertanto, proprio in ottemperanza all'articolo 2 della legge n. 426 e all'ordinanza ministeriale del 31 luglio 1988 (articolo 5) che prevede la soppressione in presenza di collocamento a riposo di un preside allorquando nella provincia funzionano scuole e istituti al di sotto dei parametri previsti dalle disposizioni succitate, il provveditore ha proceduto alla verifica della consistenza degli istituti magistrali e dei licei classici della provincia.

Dalle rilevazioni effettuate è risultato che l'istituto magistrale di Urbino e il liceo classico della stessa città sono le scuole con minore consistenza di classi rispetto alle altre scuole di corrispondente tipo nella provincia.

Non è stata, tuttavia ritenuta opportuna la soppressione del liceo classico in quanto ciò avrebbe inciso negativamente sulla qualità del servizio erogato, atteso che la scuola funziona con 20 classi di cui 14 sperimentali.

Il provveditore agli studi, aderendo alla richiesta avanzata dalle organizzazioni sindacali provinciali e dagli organi collegiali distrettuali e provinciali - ove sono rappresentati anche gli enti locali - ha proposto l'accorpamento dell'istituto magistrale con il locale liceo scientifico funzionante con 11 classi.

Detta proposta è stata accolta da questo Ministero in quanto si è convenuto che una presidenza *in loco* possa assicurare un funzionamento sia dal punto di vista didattico che amministrativo sicuramente più funzionale e consono alle esigenze di un istituto di secondo grado.

Il Ministro della pubblica istruzione
GALLONI

(27 aprile 1989)

VIGNOLA. - *Al Ministro del tesoro.* - Per sapere se, nel fissare il prezzo dei fascicoli della serie speciale, destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni, della *Gazzetta Ufficiale* (lire 800 ogni 16 pagine o frazione, che porta in media il prezzo di ogni fascicolo edito a lire 2.400), si sia considerato che detta pubblicazione è diretta essenzialmente ai giovani disoccupati e se sia possibile rendere il prezzo più accessibile.

(4-01187)

(24 febbraio 1988)

RISPOSTA. - Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, con la quale si pone in evidenza l'eccessiva onerosità del prezzo dei fascicoli della serie speciale della *Gazzetta Ufficiale*, relativa ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni, considerato che tale pubblicazione è diretta essenzialmente ai giovani disoccupati.

Al riguardo si fa presente che fino al 31 dicembre 1987 la *Gazzetta Ufficiale* pubblicava i concorsi indetti dallo Stato e dalle altre amministrazio-

ni, a seconda dei casi, nella prima parte, nella seconda e talvolta in appositi supplementi.

Tale diversificazione comportava indubbiamente per l'utenza, interessata soltanto alla pubblicazione dei concorsi, l'acquisto dei testi in genere anche se riguardanti in minima parte materia concorsuale.

Nel prevalente intento di favorire gli interessati, oltre che per conferire maggiore omogeneità all'assetto generale di tale giornale, con decreto del Ministro di grazia e giustizia in data 8 luglio 1987, n. 299, in esecuzione dell'articolo 10 della legge 11 dicembre 1984, n. 939, è stata istituita la quarta serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni, con decorrenza 1° gennaio 1988.

Al fine di una migliore informativa è stata poi adottata un'importante iniziativa intesa ad assicurare ampia e rapida diffusione sull'intero territorio nazionale avvalendosi, come previsto dall'articolo 11 della citata legge n. 939 del 1984, dei mezzi di distribuzione dei giornali, i cui punti di vendita sono stati stimati in circa 24.000.

Nonostante i maggiori oneri sostenuti per la quarta serie speciale dovuti a tale capillare diffusione, il prezzo è stato stabilito inizialmente nella stessa misura delle altre serie speciali con decorrenza 1° gennaio 1989 in lire 2.400 a fascicolo, mentre il prezzo di tutte le altre serie speciali della *Gazzetta Ufficiale* è rapportata al numero di pagine di cui si compone ed è stabilito in lire 1.000 ogni 16 pagine o frazione.

Si fa, infine, rilevare che con le innovazioni apportate si è reso un sensibile vantaggio agli interessati, in quanto se l'esigenza di una sistematica informativa fino al 31 dicembre 1987 poteva essere soddisfatta con l'acquisto di 12 fascicoli settimanali (6 della prima parte e 6 della seconda, salvo eventuali supplementi), attualmente sarà sufficiente l'acquisto soltanto di due fascicoli settimanali.

Il Ministro del tesoro
AMATO

(9 maggio 1989)

VISIBELLI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei trasporti.* - Con riferimento a quanto riportato dal quotidiano «La Gazzetta del Mezzogiorno», del 28 gennaio 1988, in cronache della provincia di Bari, Trani, in merito alla prevista fermata del treno Lecce-Venezia a Trani, rilevato che nel suindicato articolo è riportato che la notizia è stata data alla stampa dall'assessore alla polizia urbana «a cui è stata data comunicazione dall'ente Ferrovie dello Stato» (*sic*);

considerato che le Ferrovie dello Stato molto scorrettamente non rispondono da mesi a note sul problema redatte da un senatore della Repubblica, mentre danno comunicazioni ad un assessore alla polizia urbana, forse perchè «lavoratore dipendente dell'ente Ferrovie dello Stato» o forse perchè dello stesso partito di qualche componente del comitato di amministrazione,

l'interrogante, al fine di non dover valutare se per fare anche e meglio gli interessi della propria città e dei propri concittadini non sia opportuno farsi assumere nelle Ferrovie dello Stato, anzichè candidarsi e farsi eleggere al Senato repubblicano, chiede di sapere:

a) da chi sia stata fatta la comunicazione delle Ferrovie dello Stato all'assessore, di cui al prespecificato articolo di stampa;

b) in base a quale criterio o norma si sia fatto quanto innanzi;

c) perchè da parte delle Ferrovie dello Stato non si sia dato riscontro nè risposta ad una nota dell'11 novembre 1987, stilata dall'interrogante e avente per oggetto: richiesta di fermata per alcuni treni espressi nella stazione di Trani.

(4-01017)

(28 gennaio 1988)

RISPOSTA. - L'ente Ferrovie dello Stato ha reso noto che in merito alla comunicazione che direttamente dall'ente sarebbe stata fatta all'assessore alla polizia urbana del comune di Trani, sulla prevista fermata a Trani del treno èspresso 718 Lecce-Venezia, con l'entrata in vigore del nuovo orario estivo dello scorso anno, da indagini esperite, è emerso che nell'ambito della propria struttura organizzativa, competente in materia, sia a livello centrale che compartimentale, non risulta sia stata data alcuna notizia a tale proposito.

Il Ministro dei trasporti
SANTUZ

(10 maggio 1989)

VISIBELLI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso che qualche mese fa è stata presentata alla regione Puglia, da parte del consigliere regionale del Movimento sociale italiano-destra nazionale Mastrangelo, una interpellanza all'assessore regionale alla pubblica istruzione in merito alla autonomia della scuola coordinata istituto professionale femminile di Stato di Trani, che tanto aveva chiesto a seguito delle numerose e serie disfunzioni che affliggevano tale struttura scolastica dovute alla dipendenza della scuola da altro istituto, come in numerose occasioni la stampa, le televisioni private e le proteste degli studenti, degli insegnanti e dei genitori avevano posto in evidenza;

rilevato che giorni or sono è pervenuta la risposta dell'assessore regionale che così giustifica l'inazione regionale: «la proposta in oggetto non ha potuto essere presa in considerazione in quanto pervenuta con il parere contrario del provveditore agli studi e/o del Consiglio scolastico provinciale, come rilevasi dall'elenco dell'ufficio scolastico interregionale»;

considerato che invero la comunicazione dell'ufficio scolastico interregionale per la Puglia e la Basilicata in realtà si limita, *sic et simpliciter*, a riportare che vi è parere sfavorevole;

evidenziato che quanto innanzi descritto ha creato notevole malcontento e proteste negli insegnanti e negli alunni dell'istituto professionale femminile di Trani, tanto che il consigliere Mastrangelo, facendosene interprete, ha inviato all'assessore regionale un telegramma di vibrata protesta,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali siano i reali motivi per cui è stata negata l'autonomia richiesta, che configura una vera e propria discriminazione e penalizza studenti, docenti e genitori;

quali iniziative si intenda prendere in futuro per venire incontro alle aspettative e alle richieste dell'istituto professionale femminile di Stato di Trani.

(4-02231)

(12 ottobre 1988)

RISPOSTA. - In ordine alla interrogazione parlamentare, indicata in oggetto, si premette che per ciò che concerne l'istruzione professionale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1978, n. 10, il piano delle nuove istituzioni predisposto dalla regione è vincolante per questa amministrazione.

Si fa, altresì, presente che il piano della regione Puglia, per l'anno scolastico 1989-90, non contiene alcuna proposta di autonomia della scuola coordinata di Trani dipendente dall'istituto professionale femminile «De Lilla» di Bari.

Il Ministro della pubblica istruzione
GALLONI

(27 aprile 1989)

VISIBELLI. - *Al Ministro dei trasporti.* - Premesso:

che l'ente Ferrovie dello Stato ha ormai accumulato un *deficit* che è una autentica voragine, cioè circa 16.000 miliardi, e che, notoriamente, per ogni 100 lire che spende, l'azienda ne recupera solo 17;

che infatti gli introiti complessivi coprono appena il 17 per cento dei costi dei servizi resi alla collettività, mentre il resto (83 per cento) è disavanzo;

che l'ente prevede di incassare quest'anno 3.100 miliardi a fronte di una spesa di 9.200 miliardi per i soli stipendi del personale, più altri 2.100 miliardi per prestazioni varie a terzi;

che la differenza tra entrate e uscite di 8.200 miliardi dovrà essere sborsata dallo Stato;

che in più bisogna calcolare gli oneri derivanti dal pagamento degli interessi sui mutui contratti e varie altre voci che fanno balzare il passivo, appunto, a 16.000 miliardi;

che probabilmente non tutta la colpa è di una produttività del personale (217.000 dipendenti) che è fra le più basse del mondo industrializzato ma anche di scelte aziendali sbagliate e di autentici sperperi, tanto che financo i sindacati confederali dei trasporti sostengono che un tale risultato negativo non trova riscontro nella gestione delle altre ferrovie europee e costituisce un *record* (negativo) per le aziende pubbliche nel nostro paese;

che ultimamente gli organi di informazione hanno illustrato «l'allegra» gestione delle Ferrovie dello Stato (che, tra l'altro, hanno speso anche circa 13 miliardi di lire in un anno in campagne pubblicitarie per curare l'immagine);

che in questa maniera l'opinione pubblica ha appreso, per esempio, che le Ferrovie, tra l'altro, hanno speso 350 milioni di mobili per un alloggio di rappresentanza del valore di 400 milioni a Reggio Calabria;

che, sempre in Calabria, affidano le pulizie di locali compartimentali ad imprese che chiedono il compenso più alto;

che le Ferrovie dello Stato acquistano immobili (*hotel* per i propri dipendenti) a un prezzo doppio di quello che erano disposti a pagare altri enti;

che officine di riparazione costate centinaia di miliardi sono inutilizzate perchè il dipartimento affida il lavoro di riparazione a società di privati;

che depositi di locomotive appena finiti di costruire sono stati rasi al suolo perchè inadatti ad accogliere i treni ad alta velocità, eccetera,

l'interrogante chiede di sapere:

in base a quali criteri l'«allegra» gestione delle Ferrovie dello Stato abbia ritenuto «pidocchiescamente» di mettere quest'anno in vendita a lire 1.000 cadauno l'opuscolo «I principali treni», che è una piccola pubblicazione con i principali collegamenti della rete ferroviaria italiana e che in passato veniva distribuita gratuitamente ai viaggiatori ed era particolarmente gradita ai pendolari;

quanto prevedano le «econome» Ferrovie dello Stato di introitare dalla vendita dell'opuscoletto che, senza richiedere esborsi miliardari, ben curava l'immagine dell'ente, specialmente presso un'utenza medio-popolare qual è quella dei pendolari.

(4-02455)

(16 novembre 1988)

RISPOSTA. – L'ente Ferrovie dello Stato fa sapere che la propria decisione di porre in vendita al prezzo di lire 1.000 l'opuscolo «Principali treni» rientra nell'ambito delle iniziative poste in essere per pervenire ad una più ampia pubblicizzazione dell'offerta viaggiatori.

In tale contesto, a partire dal 25 settembre 1988, ha provveduto alla realizzazione di quattro pubblicazioni:

l'orario ufficiale «Il Treno»;
«L'orario dei treni», edizione ridotta dell'orario ufficiale;
il nuovo orario «Centocittà»;
l'opuscolo «Principali treni»

L'ente fa notare che la realizzazione di tali pubblicazioni, alcune del tutto nuove, ed il miglioramento della loro veste grafica e contenutistica hanno comportato, tra l'altro, costi che potranno in parte essere compensati dalla vendita dell'opuscolo in questione che, per le informazioni contenute, è diventato un estratto dell'orario ufficiale.

L'informazione gratuita alla clientela, rileva l'ente, viene comunque garantita attraverso gli «orarietti» predisposti dalle sedi compartimentali, particolarmente calibrati sulle esigenze della clientela locale, sia di carattere pendolare, che a più lunga percorrenza.

Il Ministro dei trasporti
SANTUZ

(10 maggio 1989)

VISIBELLI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei trasporti e di grazia e giustizia.* – Con riferimento alla «bufera» giudiziaria (21 comunicazioni giudiziarie, 6 mandati di cattura) che ha investito i vertici delle Ferrovie dello Stato per lo scandalo delle «lenzuola d'oro» (fornitura per 152 miliardi di merce avente valore, pare, di una trentina di miliardi), l'interrogante chiede di conoscere se non si ritenga, con sollecita urgenza, di disporre indagini e, comunque, se non si ritenga opportuno che il presidente e l'intero consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato rassegnino le dimissioni sulla base delle accuse del coimputato Elio Graziano, titolare della IDAFF di Fisciano, che ha reso noti collegamenti con la criminalità organizzata (i dirigenti delle Ferrovie dello Stato operavano «per respingere la penetrazione della camorra e, in particolare, di un mafioso di Nola collegato a un membro del consiglio di amministrazione dell'ente») e connivenze affaristiche (Ayroldi – il denunciante perchè mancato fornitore e, pertanto, non ricompensato – si è preoccupato «soltanto di fare pressioni su di me per ottenere "favori" anche per conto di un membro del consiglio di amministrazione»).

(4-02488)

(23 novembre 1988)

RISPOSTA. – Si risponde per delega del Presidente del Consiglio dei ministri, anche a nome del Ministero di grazia e giustizia. A seguito delle vicende giudiziarie che hanno interessato i vertici dell'ente Ferrovie dello Stato è stato sciolto, come è ben noto, il consiglio d'amministrazione ed è stata assicurata la continuità della gestione dell'ente con la nomina dell'amministratore straordinario.

Si fa inoltre presente, per quanto riguarda le irregolarità relative alla gara d'appalto per fornitura di lenzuola alle Ferrovie dello Stato, che sono in corso gli accertamenti giudiziari presso il giudice istruttore di Roma.

Il Ministro dei trasporti
SANTUZ

(10 maggio 1989)

VISIBELLI. – *Al Ministro dei trasporti.* – Premesso:

che da tempo vi sono pressanti richieste degli imprenditori e degli operatori turistici foggiani di raddoppiare il volo per Roma, introducendo una partenza mattutina da Foggia per la capitale;

che gli interessati sono rimasti stupiti dalle insane dichiarazioni dell'amministratore unico della compagnia aerea «Aliblù» che ha scartato le istanze daune «almeno sino a quando l'utenza foggiana non risponderà positivamente al servizio», perchè i 1.660 passeggeri trasportati da maggio ad oggi rappresentano un 35 per cento della potenzialità del servizio, ben lontano dal 62 per cento necessario per rientrare almeno nei costi di gestione, tanto perchè il traffico dei viaggiatori attualmente si concentra da Roma verso Foggia, mentre la maggior parte dei viaggiatori, poi, riparte da altri aeroporti;

che il non tanto perspicace amministratore dell'«Aliblù», Fileccia, si è recato recentemente a Foggia dichiarando: «siamo qui per capire i motivi di questa scarsa risposta dei foggiani»;

considerato:

che, come è stato fatto rilevare anche da tanti esponenti dauni, è sconcertante che l'amministratore delegato dell'«Aliblù» venga sino a Foggia per cercare di capire un fenomeno che appare semplicissimo;

che il volo pomeridiano per Roma non serve ai foggiani, perchè invece di accorciare i tempi li allunga;

che all'utenza locale, invero, serve il volo mattutino per recarsi nella capitale ed eventualmente da lì nel Nord Italia;

che il volo pomeridiano, invece, serve ai foggiani per rientrare e soprattutto all'utenza romana per venire a Foggia;

che è gravemente penalizzante che l'«Aliblù», invece di istituire subito il volo mattutino, attenda un improbabile incremento del volo pomeridiano,

l'interrogante chiede di sapere se non si intenda intervenire sollecitamente per imporre all'«Aliblù» di smettere di considerare Foggia una provincia di serie B, istituendo pertanto al più presto, sensibilmente e responsabilmente, il raddoppio del servizio per Roma con partenza al mattino.

(4-02578)

(14 dicembre 1988)

RISPOSTA. – In riferimento alla richiesta di raddoppio del volo Foggia-Roma con aggiunta di una partenza mattutina da Foggia, si fa presente che la società «Aliblu Airways» è titolare di una licenza per il servizio di trasporto aereo non di linea, nel cui ambito opera una serie di collegamenti nazionali di terzo livello assentiti dalla competente direzione generale di questo Dicastero, tra cui il volo Foggia-Roma e viceversa.

A tale proposito si fa notare che la natura imprenditoriale dell'attività svolta dalla suddetta società «Aliblu» e la sua sottoposizione al rischio d'impresa esclude la possibilità di interferenze nelle scelte adottate dall'imprenditore.

Ciò premesso, non si esclude la possibilità che possano essere prese iniziative nelle apposite sedi, volte a sensibilizzare i vettori su quelle che sono le reali esigenze dell'utenza.

Il Ministro dei Trasporti
SANTUZ

(10 maggio 1989)